



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 71 del 5 Ottobre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliand@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliand@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliand@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliand@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliand@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliand@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 5 settembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

Deferimento prot. n. 3537/773pf23-24/GC/PM/blp a carico dei tesserati MALDERA Giuseppe, BARRACCHIA Giuseppangelo, LOPORCHIO Dario, CASTELLETTI Vito e delle società U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. e A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 (già A.S.D. FORTIS ALTAMURA).

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 07.08.2024, emesso nell'ambito del procedimento n. 773pf23-24/GC/PM/blp, avente ad oggetto "Accertamenti in merito allo svolgimento delle gare Corato Calcio – Fortis Altamura del 30.4.2017, valevole quale finale dei play off del campionato di Promozione e Corato Calcio – Fortis Altamura del 7.10.2018, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia", il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Interregionale deferivano innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia:

1. **MALDERA Giuseppe**, presidente onorario della società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. nella stagione sportiva 2016-2017, soggetto che svolgeva attività rilevante, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), all'interno e nell'interesse della U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. nella stagione sportiva 2018-2019:

della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per avere lo stesso:

- A. prima dell'incontro Corato-Fortis Altamura del 30.4.2017, valevole quale gara di play off del campionato di Promozione del Comitato Regionale Puglia della stagione sportiva 2016 - 2017, in concorso con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara sopra indicata, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra locale, allo scopo di assicurare alla società U.S. Corato la vittoria del campionato di Promozione e far accedere la stessa al campionato di Eccellenza. Il sig. Giuseppe Maldera, in particolare, si rivolgeva ad esponenti di clan criminali, versando in favore degli stessi somme di denaro, affinché intervenissero mediante minacce e violenze su calciatori e dirigenti della società Fortis Altamura, così creando un clima intimidatorio nei confronti degli stessi qualora l'esito della gara fosse stato diverso da quello voluto.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio conseguito dalla società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D., risultata vincitrice del campionato di Promozione del Comitato Regionale Puglia della stagione sportiva 2016-2017;

- B. prima dell'incontro Corato-Fortis Altamura del 7.10.2018, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia della stagione sportiva 2018-2019, versato somme di danaro in favore del clan criminale avverso, rispetto a quello in favore del quale aveva corrisposto importi per ottenere la vittoria della società Corato nella gara del 30.4.2017, allo scopo di rimediare al torto dallo stesso posto in essere nei confronti della società Fortis Altamura, in occasione della gara Corato-Fortis Altamura del 30.4.2017;

2. **BARRACCHIA Giuseppangelo**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Fortis Altamura - matricola n. 917119 (oggi A.S.D. Soccer Massafra 1963 - matricola n. 917119):

della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere lo stesso, prima dell'incontro Corato-Fortis Altamura del 7.10.2018, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia della stagione sportiva 2018-2019, in concorso con i sigg.ri Dario Loporchio e Vito Castelletti - nonché con altri soggetti non tesserati - posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara sopra indicata, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite. Il sig. Giuseppangelo Barracchia, in particolare, si rivolgeva ad esponenti di clan criminali affinché intervenissero allo scopo di rimediare al torto subito dalla società Fortis Altamura in occasione della gara Corato-Fortis Altamura del 30.4.2017 (incontro terminato con la sconfitta della squadra Fortis Altamura, a seguito degli atti posti in essere dal presidente della società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D.), così creando un clima intimidatorio nei confronti della società Corato, qualora l'esito della gara fosse stato diverso da quello voluto. **Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio conseguito in classifica dalla società A.S.D. Fortis Altamura:**

3. **LOPORCHIO Dario**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), all'interno e nell'interesse della U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. - nonché rappresentante in quota atleti dell'Associazione Italiana Calciatori presso il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti:

della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per avere lo stesso, prima dell'incontro Corato-Fortis Altamura del 7.10.2018, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia della stagione sportiva 2018-2019, in concorso con i sigg.ri Giuseppangelo Barracchia e Vito Castelletti - nonché con altri soggetti non tesserati - posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara sopra indicata, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite. Il sig. Dario Loporchio, in particolare, si rivolgeva ad esponenti di clan criminali, affinché intervenissero al fine di garantire l'esito concordato della gara, allo scopo di rimediare al torto posto in essere dal sig. Maldera Giuseppe, presidente della società U.S. Corato, nei confronti dei calciatori e dei dirigenti della società Fortis Altamura, in occasione della gara Corato – Fortis Altamura del 30.4.2017. **Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), della effettiva alterazione del risultato della gara.**

4. **CASTELLETTI Vito**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D.:

della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere lo stesso, prima dell'incontro Corato-Fortis Altamura del 7.10.2018, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia della stagione sportiva 2018-2019, in concorso con i sigg.ri Giuseppangelo Barracchia e Dario Loporchio - nonché con altri soggetti non tesserati - posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara sopra indicata, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite. Il sig. Vito Castelletti, in particolare, si rivolgeva ad esponenti di clan criminali, affinché intervenissero al fine di garantire l'esito concordato della gara, allo scopo di rimediare al torto posto in essere dal sig. Maldera Giuseppe, presidente della società U.S. Corato Calcio 1946 A.S.D., nei confronti dei calciatori e dei dirigenti della società Fortis Altamura, in occasione della gara Corato – Fortis Altamura del 30.4.2017.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), della effettiva alterazione del risultato della gara.

5. **l'U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 30, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 4, commi 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 6, commi 2 e 5, del vigente Codice di Giustizia Sportiva)**, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Maldera, Vito Castelletti e Dario Loporchio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione - nonché per gli atti ed i comportamenti commessi a suo vantaggio dai soggetti non tesserati ed estranei alla società.
6. **l'A.S.D. FORTIS ALTAMURA (oggi A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 4, comma 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (trasfuso nell'art. 6, commi 2 e 5, del vigente Codice di Giustizia Sportiva)**, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppangelo Barracchia, così come descritti nel precedente capo di incolpazione - nonché per gli atti ed i comportamenti commessi a suo vantaggio dai soggetti non tesserati ed estranei alla società.

LA FASE ISTRUTTORIA

Con nota del 28.02.2024, il Procuratore Aggiunto – Delegato alla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari - trasmetteva al Procuratore Federale stralcio della richiesta di applicazione di misure cautelari e dell'ordinanza di custodia cautelare emessa, in data 26.02.2024, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento penale n. 7094/2018-21 DDA r.g.n.r., *in parte qua* relativa a episodi inquadrati nell'ipotesi di reato di cui all'art. 1, legge n. 401/1989, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, c.p., commessi – nella prospettazione accusatoria – dai tesserati Maldera Giuseppe, Barracchia Giuseppangelo, Loporchio Dario e Castelletti Vito, in concorso con altri soggetti non tesserati. Dagli atti investigativi trasmessi, ai cui esiti ha mostrato significativa adesione l'Autorità Giudiziaria nella fase cautelare, sarebbe emerso il compimento di atti fraudolenti, da parte degli odierni incolpati, volti ad alterare il risultato della gara Corato Calcio-Fortis Altamura del 30.4.2017, valevole quale finale dei playoff del campionato di Promozione svoltosi sotto l'egida del C.R. Puglia e dell'incontro Corato Calcio-Fortis Altamura del 7.10.2018, valevole per il campionato di Eccellenza organizzato dallo stesso Comitato Regionale.

Iscritto, in data 29.02.2024, il presente procedimento disciplinare nel relativo registro, il primo segmento dell'attività inquirente si è svolto mediante l'acquisizione:

- del referto arbitrale, completo di distinte di gara, relativo all'incontro Corato Calcio – Fortis Altamura, disputato il 30.4.2017;
- del referto arbitrale, completo di distinte di gara, relativo all'incontro Corato Calcio – Fortis Altamura, disputato il 7.10.2018;
- dei fogli censimento della società A.S.D. Fortis Altamura, relativi alle stagioni sportive 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 e 2019 - 2020;
- dei fogli censimento della società A.S.D. Soccer Massafra 1963, relativi alle stagioni sportive 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023 e 2023 - 2024;
- dei fogli censimento della società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D., relativi alle stagioni sportive 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023 e 2023 – 2024.

Con nota prot. 24704/773pf23-24/GC/PM/gb del 29.03.2024 la Procura Federale inoltrava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, l. n. 401/1989 e 116 c.p.p. – formale richiesta di accesso agli atti presenti nel fascicolo del procedimento penale n. 7094/2018-21 DDA r.g.n.r., in particolare domandando l'invio degli atti e documenti depositati successivamente all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, con specifico riferimento agli esiti dell'attività captativa effettuata, ai verbali degli interrogatori svolti ai sensi dell'art. 294 c.p.p. e alle eventuali memorie difensive depositate nell'interesse dei soggetti inizialmente oggetto di segnalazione.

Con nota prot. n. 27073/773pf23-24/GC/PM/gb del 29.04.2024 la Procura Federale, in virtù del mancato riscontro offerto dall'Autorità inquirente ed in considerazione dell'approssimarsi della decorrenza dei termini di conclusione delle indagini, provvedeva a richiedere la proroga del termine per la conclusione delle stesse, ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. In pari data, la Procura Generale dello Sport, con nota prot. n. 2733, concedeva, ex art. 47, comma 3, del Codice, proroga di giorni quaranta, decorrenti dalla scadenza del primo termine di fase.

In data 13.05.2024, il Procuratore Aggiunto – Delegato alla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, trasmetteva al Procuratore Federale:

- informativa finale della Squadra Mobile di Bari e del Servizio Centrale Operativo di Roma, relativa al procedimento penale n. 7094/2018-21 D.D.A. r.g.n.r.;
- richiesta per l'applicazione di misure cautelari della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nell'ambito del procedimento penale n. 7094/2018-21 D.D.A. r.g.n.r.;
- verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dal sig. Giuseppangelo Barracchia in data 02.09.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 7094/2018-21 D.D.A. r.g.n.r.;
- verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dal sig. D.D.T. in data 27.02.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 7094/2018-21 D.D.A. r.g.n.r.;
- verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dal sig. G.S. in data 29.02.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 7094/2018-21 D.D.A. r.g.n.r.;
- verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dal sig. Giuseppe Maldera in data 01.04.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 7094/2018-21 D.D.A. r.g.n.r.;
- verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dal sig. M.D. in data 28.02.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 7094/2018-21 D.D.A. r.g.n.r.;

- verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dal sig. Dario Loporchio in data 01.03.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 7094/2018-21 D.D.A. r.g.n.r.;
- verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dal sig. T.L. in data 29.02.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 7094/2018-21 D.D.A. r.g.n.r.;
- dispositivo del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Bari in data 21.03.2024, relativo alla posizione del sig. Giuseppangelo Barracchia;
- dispositivo del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Bari in data 15.03.2024, relativo alla posizione del sig. S.G.;
- dispositivo del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Bari in data 18.03.2024, relativo alla posizione del sig. Giuseppe Maldera;
- verbale di trascrizione dell'intercettazione telefonica n. 1447/2018 - progressivi 3875-3885;
- verbale di trascrizione dell'intercettazione telefonica n. 1557/2018 - progressivi n. 4246 - 4245 - 6225 - 6226 - 6223;
- verbale di trascrizione dell'intercettazione telefonica n. 1444/2018 – progressivo n. 922;
- motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Bari, relativo alla posizione del sig. Giuseppangelo Barracchia;
- motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Bari, relativo alla posizione del sig. Giuseppe Maldera;
- motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Bari, relativo alla posizione del sig. S.G.

L'attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è consistita, altresì, nell'acquisizione dell'estratto storico di tesseramento del sig. Castelletti Vito, della comunicazione dell'Associazione Italiana Calciatori del 3.6.2024 - relativa all'incarico ricoperto dal sig. Dario Loporchio - e della posizione storica di tesseramento di quest'ultimo. Inoltre, sono stati escussi – in qualità di persone informate sui fatti – il Presidente del Comitato Regionale Puglia, Tisci Vito, Ventrella Luigi e Del Prete Antonio, i quali ultimi, all'epoca dei fatti, avevano svolto funzioni di commissario di campo in occasione delle due gare che in questa sede rilevano.

LA FASE SUCCESSIVA ALLA COMUNICAZIONE DI CHIUSURA INDAGINI

La Procura Federale, all'esito dell'attività istruttoria espletata, vista la relazione d'indagine redatta dai propri Collaboratori, rilevate le violazioni trasfuse nei capi d'inculpazione, comunicava – in data 24.06.2024 – agli odierni deferiti la conclusione delle indagini, con invito a presentare memorie ovvero a richiedere l'audizione personale.

Si costituivano gli incolpati Castelletti (con il patrocinio dell'Avv. Niccolò Nono Dachille), Maldera (con il patrocinio degli Avv.ti Luciano Ruggero Malagnini, Michele Cozzone e Mario Malcangi), la società A.S.D. Soccer Massafra 1963, in persona del l.r.p.t. Rubino Fernando (con il patrocinio dell'Avv. Michele Rossetti) e Loporchio (con il patrocinio degli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo).

Svolgeva attività difensiva l'incolpato Castelletti il quale – a mezzo del difensore costituito – depositava memoria in data 09.07.2024 insistendo – unitamente ad alcune eccezioni in rito – per l'archiviazione della posizione del proprio assistito, fondandola sull'insussistenza degli addebiti contestati derivanti, in tesi, da un'erronea lettura degli atti d'indagine trasmessi dell'A.G.O. dai quali, viceversa, emergerebbe l'estraneità del Castelletti alle ipotesi disciplinarmente, rilevanti a lui imputate. Valorizzava, a tal fine, il reale ruolo svolto dall'incolpato nell'ambito della vicenda che qui occupa (il quale sarebbe stato destinatario passivo di comportamenti pressori, non invece soggetto attivo nell'ambito dell'ipotesi d'illecito) e la circostanza per cui il proprio assistito è risultato essere l'unico soggetto in relazione al quale il medesimo G.I.P. aveva, in sede di applicazione genetica della misura cautelare, escluso la ricorrenza della gravità indiziaria. Dato, quest'ultimo, che troverebbe conforto, altresì, nell'assenza del nominativo del Castelletti tra coloro in relazione ai quali il medesimo G.I.P. ha disposto, in data 23.05.2024, il giudizio immediato dinanzi all'A.G. barese. Da ultimo, riteneva decisiva l'assenza di procedimenti penali suscettibili di desecretazione (ai sensi dell'art. 335 c.p.p.) e la carenza di riferimenti soggettivi individualizzanti, emersi nel corso degli interrogatori ex art. 294 c.p.p.

La società Soccer Massafra richiedeva l'audizione, a mezzo del proprio l.r.p.t., che aveva luogo in data 17.07.2024. Nell'ambito dell'atto istruttorio, Rubino Fernando - nel prendere atto degli illeciti contestati - rivendicava l'assoluto non coinvolgimento dell'attuale compagine societaria, subentrata alla Fortis Altamura in virtù di cessione del titolo sportivo (avvenuta in data 15.10.2020) e conservazione del relativo numero di matricola. Insisteva, infine, per l'applicazione – nel caso di specie – del disposto di cui al vigente art. 6, comma 5, del Codice.

La Procura Federale procedeva, in data 07.08.2024, ad emettere e notificare nei confronti di tutti i soggetti incolpati l'atto di deferimento e i relativi allegati.

LA FASE PREDIBATTIMENTALE

In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T. fissava per la discussione l'udienza del 05.09.2024.

Disposta la convocazione delle parti, provvedevano ad inviare memoria difensiva, ex art. 93, comma 1, del Codice, gli incolpati Castelletti (in data 30.08.2024), Maldera e Loporchio (entrambi in data 02.09.2024).

L'Avv. Dachille, nell'interesse di Castelletti Vito, richiamate in parte le argomentazioni difensive già espresse in sede di memoria successiva alla notifica della c.c.i., chiedeva il proscioglimento del proprio assistito sulla base dell'assenza di elementi indiziari sufficienti a determinare la fondatezza dell'addebito disciplinare e, premessa una breve analisi relativa alla consistenza dello standard valutativo nell'ambito dei procedimenti relativi a fattispecie ex art. 30 del vigente Codice, contestava la ricorrenza di elementi probatori idonei a sorreggere l'accusa disciplinare.

Gli Avv.ti Malagnini, Cozzone e Malcangi, nell'interesse di Maldera Giuseppe, premessa un'esposizione sui caratteri della valutazione probatoria richiesta dalla giurisprudenza endofederale ed esofederale nella materia che qui occupa, sottolineavano l'incompatibilità del profilo personologico del proprio assistito con l'effettiva riferibilità delle condotte contestate, da cui deriva la contraddizione in termini affliggenti della contestazione accusatoria. Infine, operata un'analisi dei tratti fattuali della vicenda oggetto di scrutinio, ritenevano irrimediabilmente inficiata, sul piano logico-valutativo, l'argomentazione offerta dalla Procura Federale, la quale si sarebbe basata su esiti captativi parcellizzati, discordanti e non univoci. Pertanto, domandavano il proscioglimento del proprio assistito.

Gli Avv.ti Chiacchio e Fiorillo, nell'interesse di Loporchio Dario, lamentavano la complessiva infondatezza del libello accusatorio nella parte relativa all'incolpato, dovendosi ritenere che le azioni da quest'ultimo poste in essere abbiano avuto finalità meramente cautelare e prudenziale, volta ad evitare possibili conseguenze eventualmente inerenti all'incolpato fisica del Maldera. Pertanto insistevano per il proscioglimento dell'incolpato dall'addebito formulato.

LA FASE DIBATTIMENTALE

All'udienza del 05.09.2024 sono comparsi, per la Procura Federale, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro D'Oria, gli Avv.ti Luciano Ruggero Malagnini e Michele Cozzone per il sig. Maldera Giuseppe, gli Avv. Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per il sig. Loporchio Dario, l'Avv. Nicolò Nono Dachille per il sig. Castelletti Vito - nonché l'Avv. Michele Rossetti per la società A.S.D. Soccer Massafra 1963.

Sono personalmente comparsi i sigg.ri Loporchio Dario e Castelletti Vito. Sono comparsi, altresì, in rappresentanza della società A.S.D. Soccer Massafra 1963, il Presidente Rubino Fernando e il Vicepresidente Laterza Giovanni.

Nessuno è comparso per il sig. Barracchia Giuseppangelo e per la società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D.

Il Sostituto Procuratore Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con irrogazione delle sanzioni di seguito riportate:

- Maldera Giuseppe: anni cinque di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Barracchia Giuseppangelo: anni cinque di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Loporchio Dario: anni quattro di inibizione;
- Castelletti Vito: anni quattro di squalifica;
- U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D: penalizzazione di punti cinque in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2024-2025;
- A.S.D. Soccer Massafra 1963: penalizzazione di punti tre in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2024-2025.

I difensori dei deferiti, richiamate le argomentazioni formulate nelle rispettive memorie, hanno concluso per il loro accoglimento ed il conseguente proscioglimento dei rispettivi assistiti.

In particolare l'Avv. Cozzone, per Maldera Giuseppe, ha contestato la rilevanza attribuita al compendio captativo e ha sottolineato l'estraneità del proprio assistito ai contesti criminali oggetto dell'indagine dell'Autorità giurisdizionale ordinaria. Ha, inoltre, valorizzato le dichiarazioni rese in fase d'indagine, dinanzi alla Procura Federale, da parte dei commissari di campo designati in occasione delle gare menzionate nel capo d'incolpazione. Ha, infine, sottolineato come l'eventuale dazione di denaro, con riferimento alla gara del 07.10.2018 (non oggetto di contestazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria ordinaria), sarebbe stata effettuata al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, ciò ostando - in tesi - alla possibilità di qualificare tale condotta alla stregua del paradigma normativo contenuto nell'atto di deferimento. L'Avv. Malagnini si è associato, riportandosi alla memoria difensiva depositata.

L'Avv. Fiorillo, per Loporchio Dario, nel riportarsi agli scritti defensionali, ha sostenuto la totale estraneità del proprio assistito alla condotta contestatagli. Ciò sulla base dell'assenza di elementi di prova atti a fondare un coinvolgimento del deferito nell'illecito sportivo, di cui al capo d'incolpazione. Ha affermato che Loporchio avrebbe agito per finalità meramente protettive a favore della persona di Maldera Giuseppe e che, al contrario, il proprio assistito sarebbe stato minacciato da un soggetto riconducibile ad una delle consorterie criminali, la cui operatività è stata oggetto dell'ordinanza cautelare genetica. Inoltre, nei colloqui tra Barracchia e Loporchio, non sarebbe mai stato menzionato l'incontro calcistico del 07.10.2018. L'Avv. Chiacchio, associandosi alle precedenti argomentazioni, ha sostenuto la totale carenza di elementi di fatto da cui desumere il coinvolgimento del proprio assistito nel contestato illecito, in assenza di indicazioni concrete da cui ricavare l'emersione di indizi di responsabilità disciplinare. Inoltre ha evidenziato come la gara in argomento fosse valida per la quinta giornata del campionato regionale di Eccellenza, in guisa da non potersi considerare decisiva per conseguire un concreto vantaggio nella classifica finale.

L'Avv. D'Achille, per Castelletti Vito, nel riportarsi alle memorie depositate fin dalla fase successiva alla comunicazione di chiusura indagini, ha contestato l'attendibilità degli esiti captativi, in assenza di trascrizione effettuata con le garanzie della perizia e ha sottolineato l'assenza di riferimenti al proprio assistito nel corso dei colloqui intercettati tra soggetti terzi. Castelletti, peraltro, non è stato raggiunto da alcuna richiesta di rinvio a giudizio e, anzi, apparirebbe come persona offesa nell'ambito del procedimento penale da cui è scaturita l'attività d'indagine effettuata dalla Procura Federale.

L'Avv. Rossetti, per la A.S.D. Soccer Massafra 1963, si è doluto della carenza di elementi da cui rilevare la sussistenza di un illecito sportivo. La società dallo stesso difesa, peraltro, è subentrata alla precedente compagine, ai cui quadri dirigenziali apparteneva Barracchia Giuseppangelo, con completo mutamento dei suoi componenti. Ciò che fonderebbe, in tesi, l'insussistenza della fattispecie di responsabilità oggettiva attribuita alla società assistita nell'atto di deferimento.

Hanno personalmente preso la parola i deferiti Loporchio Dario e Castelletti Vito: il primo, dichiarandosi estraneo alle accuse mossegli, ha esternato la profonda incidenza sulla propria sfera personale e professionale della vicenda per cui è procedimento. Il secondo, manifestando parimenti la propria estraneità alle contestazioni imputategli, ha sottolineato di non essere stato presente alla gara del 30.04.2017 e di essere stato esonerato, successivamente alla gara svoltasi immediatamente dopo l'incontro del 07.10.2018.

Ha preso la parola, altresì, il sig. Rubino Fernando per la società A.S.D. Soccer Massafra 1963, affermando la completa misconoscenza dei fatti di causa.

Ha formulato repliche l'Avv. D'Oria, per la Procura Federale, evidenziando che l'intento caratterizzante l'intervento del Loporchio attesta il coinvolgimento del Maldera negli illeciti valorizzati nei relativi capi d'incolpazione. Ha precisato, infine, che la società A.S.D. Soccer Massafra 1963 risponde per i fatti commessi dal Barracchia, all'epoca dirigente della A.S.D. Fortis Altamura.

Al termine della discussione, il Tribunale ha dichiarato chiuso il dibattimento e riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa.

Il procedimento finalizzato all'accertamento di condotte disciplinarmente rilevanti, istruito nei confronti dei soggetti incolpati in epigrafe indicati, origina dalla trasmissione degli atti effettuata – secondo le scadenze temporali riportate – dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari (e, nello specifico, dalla Direzione Distrettuale Antimafia operativa presso il medesimo Ufficio requirente), avente ad oggetto lo stralcio dell'ordinanza applicativa genetica di misure cautelari, depositata in data 07.02.2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, nell'ambito del procedimento penale n. 7094/2018-21 D.D.A. r.g.n.r., costituente - a sua volta - prosecuzione di attività investigative attivate nell'ambito del precedente e diverso procedimento n. 2258/2016-21 D.D.A. r.g.n.r.

Il provvedimento giudiziario emesso nella fase cautelare, successivamente confermato – in larghissima parte - dalle determinazioni assunte in sede di giudizio di riesame, si caratterizzava quale primo, provvisorio, momento di accertamento giudiziale di una straordinariamente complessa attività d'indagine, condotta in un lungo arco temporale, avente ad oggetto una pluralità di condotte (connotate da inaudita gravità e indubitabile allarme sociale) imputabili a numerosi soggetti chiamati a rispondere, con diversità di titoli, di una molteplicità di delitti altamente lesivi di beni personali e patrimoniali, del corretto esplicarsi dei procedimenti conseguenti alle declaratorie fallimentari, dell'ordinata allocazione di armi e strumenti aventi potenzialità offensiva per la sicurezza pubblica, della libera manifestazione del consenso democratico in occasione dei comizi elettorali, della corretta amministrazione della giustizia e della regolare gestione, organizzazione e direzione (inficiata mediante infiltrazione e condizionamento) di società svolgenti servizi di interesse pubblico e di rilevanza economica generale.

Ciò che più rileva, per le finalità argomentative che qui occupano, è la circostanza per cui l'esorbitante mole di materiale probatorio in atti ha consentito di disvelare – con il metro valutativo proprio della fase cautelare – l'esistenza, l'operatività e la minuziosa strutturazione di un'estesa consorteria criminale, radicata in plurime zone del territorio appartenente alla Provincia di Bari, avente articolazioni operative localmente individuabili e dinamicamente attiva mediante il reclutamento, l'inserimento e la partecipazione di un numero straordinariamente elevato di sodali (la gran parte dei quali gravati da recidive reiterate e specifiche), i quali - in perenne e sistematica contrapposizione con i membri di altra consorteria, la cui esistenza è stata giudiziariamente accertata, attiva su contigue porzioni territoriali - hanno costantemente utilizzato il ricorso ad un'irresistibile forza intimidatrice, derivante dal collante associativo (e alle, consequenziali, condizioni di soggiacenza provocate nei soggetti incisi da tale *metus*), per commettere una serie innumerevole di reati, per acquisire il controllo - anche mediato - di attività economiche o, comunque, lecite, per orientare il libero esercizio del consenso elettorale, per inquinare i procedimenti finalizzati all'individuazione dei soggetti aggiudicatari nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale e per infiltrare e condizionare società, partecipate da enti pubblici, tese a garantire la qualità dei servizi pubblici di rilievo locale.

Nell'alveo della complessiva attività info-investigativa condotta dall'Autorità Giudiziaria inquirente (costituita – altresì – da plurime intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, da servizi di polizia giudiziaria, da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dallo svolgimento di molteplici perquisizioni e sequestri, dall'effettuazione di arresti in flagranza e dalla comparazione argomentativa con precedenti provvedimenti giurisdizionali, in gran parte definitivi) è emersa con chiarezza, nell'ambito del quadro indiziario sommariamente riassunto, la preesistenza e la commissione di condotte volte ad alterare e influenzare illecitamente l'esito di incontri calcistici, svoltisi nell'ambito delle massime competizioni organizzate dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti. L'inquinamento del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, esplicitatosi mediante il ricorso - da parte degli odierni incolpati – a esponenti apicali dei sodalizi criminali di riferimento, i quali avrebbero dovuto esternare la capacità intimidativa mediante l'innescio dei meccanismi tipici della consorteria di tipo mafioso, denota un'inquietante predisposizione alla violazione dei precetti regolamentari, germinata all'interno di un contesto ambientale sulla cui censurabilità non è consentito dubitare.

Nell'approcciare alla descrizione degli elementi di fatto su cui si fonda la piattaforma indiziaria - che legittimerà il giudizio formulato dal Tribunale in ordine alla responsabilità degli odierni deferiti - si procederà all'esposizione complessiva del contesto, al cui interno si sono concretamente manifestati i comportamenti e gli atti valorizzati dalla Procura Federale nell'atto di esercizio dell'azione disciplinare. Si seguirà una scansione logico-temporale, valorizzando le intersezioni tra le singole azioni poste in essere dagli odierni incolpati (e dai soggetti che, seppur coinvolti nei due episodi di illecito sportivo, non svolgevano attività d'interesse per l'ordinamento giuridico federale i quali - per tale ragione - verranno nominati mediante riferimento alle iniziali anagrafiche) e l'epifania del fenomeno associativo complessivamente considerato, evitando di riportare pedissequamente i brani integrali delle conversazioni e comunicazioni captate, al fine tanto di rifuggire da una divulgazione indiscriminata di atti afferenti a processi (e procedimenti) giurisdizionali tutt'ora in atto, quanto di offrire una ricostruzione priva di appesantimenti non necessari (e non richiesti, ai fini dell'economia del presente giudizio).

Descrizione ragionata degli accadimenti.

Nell'alveo delle plurime iniziative investigative riconducibili alle dinamiche della fase inquirente è stato possibile accertare, mediante un'imponente mole di attività tecniche effettuate dalla polizia giudiziaria delegata, l'influsso illecito - mediante compimento di atti di irresistibile violenza e minaccia, agite da componenti apicali di diversi sodalizi di stampo mafioso - delle consorterie criminali costituite dai clan S. e P.-P. nell'inquinamento della regolarità delle competizioni calcistiche pugliesi. In particolare, l'analisi di innumerevoli conversazioni (ambientali, telefoniche e telematiche), intercorse tra gli organi apicali dei menzionati sodalizi e i soggetti posti al vertice delle società Corato Calcio e Fortis Altamura, odierne deferite, ha consentito di assistere "in diretta" al compimento di atti volti ad alterare e influenzare il risultato della gara Corato-Fortis Altamura del 07.10.2018, valevole per la quinta giornata del campionato regionale di Eccellenza, nell'ambito della stagione sportiva 2018/2019.

Tale fattispecie concreta di illecito sportivo - che trova pieno riscontro negli atti del fascicolo procedimentale - rinviene la propria causa determinativa in un'ulteriore e diversa condotta alterativa, posta in essere - anche in questo caso - mediante il ricorso alla forza intimidatrice di esponenti apicali appartenenti a consorterie mafiose operanti sul territorio barese e consistita nel compimento di atti volti ad alterare il risultato della gara Corato-Fortis Altamura del 30.04.2017, valevole quale finale playoff del campionato regionale di Promozione, girone A, nell'ambito della stagione sportiva 2016/2017.

Va preliminarmente osservato che, nel sindacato valutativo di questo Tribunale, assumono peculiare valenza i continui riferimenti operati, dai soggetti loquenti, nell'approssimarsi della gara dell'ottobre 2018, all'illecito consumatosi nell'aprile 2017, in guisa da poter ritenere plasticamente evidente e, dunque, giudizialmente accertato, il risultato concretamente perseguito dagli odierni deferiti, ovverosia la *restitutio in integrum* della *deminutio* patita dalla società Fortis Altamura all'esito dell'incontro calcistico dell'aprile 2017. La lettura ora offerta, come si vedrà, renderà necessaria l'effettuazione di alcune differenziazioni quanto al movente, soggettivamente valorizzabile, dei singoli protagonisti delle vicende oggetto di scrutinio, senza che - tuttavia - le distinzioni in parola consentano di giungere a divaricazioni in ordine all'*an* della responsabilità disciplinare.

La conversazione del 10.08.2018 (Progr. 554 - RIT. 1737/18), intercorsa tra Barracchia e un soggetto di nome "Michele", non meglio identificato, consente di ricavare i propositi criminosi del primo incentrati sul futuro incontro di campionato del 07.10.2018 che vedrà contrapposte il Corato e la Fortis Altamura. Va subito evidenziato che Barracchia Giuseppangelo, odierno deferito, il quale svolgeva - nell'arco temporale d'interesse - attività rilevante per l'ordinamento federale a favore della Fortis Altamura, è soggetto, attinto nel procedimento penale in epigrafe menzionato, da ordinanza applicativa di misura inframuraria per il delitto, tra gli altri, di associazione a delinquere di stampo mafioso, intraneo al clan D'A.-S., costituente, a sua volta, propaggine territoriale della più ampia consorteria criminale denominata P.-P., la cui esistenza è stata giudiziariamente accertata con la forza del giudicato in plurimi pronunciamenti. Il Barracchia, in virtù delle chiare risultanze investigative, è soggetto strettamente contiguo a S.G. e a L.T., figure verticistiche della consorteria criminale in esame. Nel corso della conversazione, Barracchia menziona espressamente l'odierno incolpato Castelletti Vito, affermando che quest'ultimo stia "*facendo il matto per venire a parlare e mangiare*" con lo stesso Barracchia. Si precisa che Castelletti ricopre, in coincidenza con la seconda gara oggetto di alterazione, l'incarico di allenatore del Corato Calcio. Nel prosieguo l'interlocutore del Barracchia afferma, riferendosi al Castelletti, che questo è "*un brav'uomo*" e che, in realtà, ad aver rappresentato un "*problema*" è stata "*la società*" (riferendosi ai vertici del Corato Calcio e, come si vedrà a breve, all'incolpato Maldera Giuseppe), escludendo responsabilità in capo ai giocatori ("*che cazzo c'entra i giocatori rispetto a questo*"). Rispondendogli, Barracchia conferma la versione dell'interlocutore, replicando che "*no, ma i giocatori anche quando siamo andati noi là... i giocatori non hanno fatto niente... i giocatori si sono vergognati di quella cosa... gli è andata bene e gli è andata bene...mo' voglio capire ma pure se vado io a Corato all'andata là... all'andata di coppa... quello che è... ma quelli cosa pensano... forse non è chiaro, io ce l'ho con il Presidente suo... le squadre a me non mi interessano... a me la caccia è al Presidente... al Presidente!*" I progetti di rivalsa di Barracchia, per quanto rilevato, appaiono oltremodo dettagliati: egli imputa alla responsabilità del Presidente del Corato, Maldera Giuseppe ("*presidente suo*" è da intendersi come presidente della società di cui il Castelletti è il tecnico), l'avvenuto influsso illecito sul risultato della gara Corato-Fortis Altamura del 30.04.2017, ultima occasione - si noti - in cui le due compagini si sono fronteggiate. Il Corato, infatti, a seguito dell'illecito di cui ha beneficiato nella finale playoff del campionato 2016/2017, è stato promosso - a seguito di ripescaggio - nel campionato di Eccellenza, nel quale è approdata la Fortis Altamura al termine della s.s. 2017/2018. Le due formazioni, dunque, si ritrovano ad affrontarsi nella s.s. 2018/2019. Pertanto Barracchia esterna con evidenza i propri pervicaci propositi di vendetta.

È sempre quest'ultimo a profondersi in una descrizione eteroaccusatoria degli accadimenti verificatisi nell'aprile 2017, allorché afferma (in replica a tale Michele, il quale ritiene che *"vabbè tu sei arrivato là... non eri preparato... però il primo che prendeva uno schiaffo si doveva buttare per terra là poi dovevo vedere"*): *"bravo! bravo! però visto che noi non siamo di questa portata... non siamo di questa portata... io quando arrivai col pullman ad Altamura... mi segui?... che a noi ci fecero la staffetta i Carabinieri al rientro... come arrivai ad Altamura io... c'erano i Carabinieri di Altamura... mi segui?... e c'era tutta la gente che ci stava aspettando, ok?... per sapere... non sapere... come scesi dal pullman trovai i Carabinieri e a me mi stavano aspettando... dissero Barracchia qualcosa ci devi dire? e dissi che cosa vi devo dire? abbiamo perso la partita punto e basta... hai qualcosa? dobbiamo andare in caserma?... non dobbiamo andare in caserma!... c'era mia moglie e i miei figli... abbracciai mio figlio io e dissi a mia moglie... andiamocene che non mi sento bene dissi io... capito?".* Di rimando, l'interlocutore del Barracchia precisa che *"la fecero proprio sporca, onesto...era da tanti anni che non sentivo una cosa del genere, onesto...era da tanti anni...da tanti anni...la fecero proprio sporca"*. Che la gara fosse proprio quella del 30.04.2017 lo si evince dalla circostanza, evidenziata da tale "Michele", per cui *"là stava pure Di Corato in mezzo"*: dettagliato riferimento, quest'ultimo, al tecnico in forza alla compagine del Corato in occasione della gara più volte richiamata dai due soggetti.

Il piano criminoso ideato da Barracchia, il quale nutre rancore e risentimento per la condotta anti-giuridica commessa ai suoi danni (e ai danni della compagine per il quale lo stesso esercitava funzioni di rilievo), è netto, nel suo snodarsi, oltre che pienamente coerente con le risultanze procedurali. Egli vuole, necessariamente, indirizzare a suo favore il risultato dell'imminente gara di campionato - che si terrà nell'ottobre del 2018 - per sanare l'offesa patita. Per questo, in ossequio alle ricorrenti logiche proprie dell'associazione cui egli, nella prospettata ipotesi accusatoria appartiene, si rivolge agli esponenti del sodalizio mafioso di riferimento, i quali non mancano di mettere a disposizione l'arsenale intimidatorio proprio della consorceria.

Si ritiene necessario sottolineare, già in questa prima fase, come sia concretamente evincibile, già dall'ideazione embrionale dell'*opus illicitum* concretizzatosi nell'alterazione fraudolenta della gara dell'ottobre 2018, la strenua volontà di Castelletti Vito (e di Loporchio Dario, come si vedrà successivamente) di tentare di orientare, a favore della compagine altamurana, l'esito dell'incontro del 07.10.2018. Ciò emerge plasticamente dall'esordio della conversazione intercettata, in cui Barracchia dà atto della pregressa sussistenza di tentativi di contatto, nei suoi confronti, da parte del Castelletti. Si avrà modo di accertare - e verrà esposto nel prosieguo - l'indubitabile circostanza per cui Castelletti raggiunge positivamente il proprio obiettivo, consistito nel relazionarsi con gli esponenti del clan P.-P., al fine di alterare l'esito dell'incontro del 07.10.2018. Tale profilo è ampiamente valorizzato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il quale, pur ritenendo non raggiunta la soglia della gravità indiziaria con riguardo alla posizione di Castelletti, discorre icasticamente di *"emersione di diversi riferimenti ai suoi tentativi di avvicinare i referenti del clan P."*. Ciò che costituisce condizione necessaria e sufficiente, come si vedrà più ampiamente nel paragrafo relativo alla natura della fattispecie astratta d'illecito e al relativo standard probatorio-valutativo, per ritenere integrata la condotta contestatagli nel capo d'inculpazione, non assumendo alcun rilievo la motivazione concretamente perseguita (se estrinsecata come manifestazione di vorace predominio criminale, ovvero quale cautela volta all'assicurazione avverso conseguenze sfavorevoli) nel compiere gli atti alterativi della competizione.

Le mire vendicative di Barracchia determinano il coinvolgimento del proprio referente, S.G., oltre che l'interessamento di L.T., soggetto posto al vertice del sodalizio di riferimento. Nelle intercettazioni telematiche e ambientali captate sullo smartphone in uso a quest'ultimo (progr. nn. 596, 597, 607 e 608 - RIT 1969/18 e 1970/18) si evidenzia l'intento di Barracchia di vendicare la *"cattiveria"* subita in occasione della gara del 30.04.2017. S.G., referente del clan al quale il dirigente della società Fortis Altamura si era rivolto, afferma infatti - alla presenza, tra gli altri di Loporchio Dario, come si vedrà - che *"cattiveria mi hai fatto e cattiveria devi avere!"* (progr. 607 - RIT 1969/18 e 1970/18).

Lo stesso L.T., peraltro, candidamente manifesta l'ammissione, non revocabile in dubbio, dell'avvenuta alterazione del risultato della gara del 07.10.2018: nella conversazione (audita mediante inserimento di captatore informatico) avvenuta il giorno successivo alla gara, ovverosia l'08.10.2018, con il cugino L.V., con il suo amico L.D. (entrambi questi ultimi, come si vedrà, presenti a Corato ad assistere alla gara) e con un altro soggetto non identificato, si è così espresso: *"mo te lo posso dire... quella partita è combinata! Voi stavate là ma non avete capito niente...quella partita è combinata..."*. Allorquando il cugino gli domanda: *"quella di ieri quella che si è giocata ieri?"*, L.T. replica, riferendosi alla figura di S.G. e di Loporchio Dario, entrambi presenti di persona all'evento di cui si discute: *"io e Giovanni! Non vedesti? Non vedesti come arrivasti, Giovanni? Non vedesti che poi come arrivasti entrò nel campo Giovanni? ... E stava il presidente e il direttore sportivo...io lo sapevo già il risultato! Ed è gli avversari se ne accorsero! E protestavano, vedesti? ... uno due e tre e quattro lo sappiamo..."*.

Nel corso della spedizione effettuata – da L.T., S.G., D.T.M., L.V. e L.D. – presso il campo sportivo di Corato, in occasione della gara del 07.10.2018 tra Corato e Fortis Altamura, S.G. descrive minuziosamente tanto l'illecita condotta tenuta da Maldera Giuseppe in occasione della precedente gara del 30.04.2017, consistita nel rivolgersi - dopo un primo tentativo di "acquisto" del risultato favorevole, poi non conclusosi positivamente - ad esponenti del clan S., affinché minacciassero i calciatori della Fortis Altamura, quanto l'assillante intendimento dello stesso Maldera di mettere a tacere possibili ripercussioni negative eventualmente provenienti dal clan D'A.-S., federato ai P.-P., per replicare al grave affronto subito in occasione della finale playoff. Nelle ore antecedenti l'inizio della gara del 07.10.2018, infatti, le conversazioni telematiche captate sul cellulare in uso a L.T. (progr. 596, cit.) restituiscono un quadro di cristallina evidenza in ordine all'avvenuta commissione del primo illecito sportivo e in relazione all'imminente alterazione del secondo incontro di calcio. Prima di consumare il pranzo presso una struttura alberghiera coratina, ove si è radunata la società altamurana e ove si registra anche la presenza di Barracchia, S.G. comunica a L.T. altri particolari della vicenda, precisando che Maldera si è speso nel cercare di risolvere il conflitto insorto con alcuni uomini del sodalizio criminale altamurano, vicini a Barracchia e alla squadra della Fortis Altamura. S.G. conferma che *"il presidente andò da Michele... allora Michele... in faccia a uno di Altamura... a Michele il lattiere"* (si tratta dello stesso soggetto con cui Barracchia interloquisce in data 10.08.2018). Maldera, dunque, ammette espressamente: *"lo so... ho sbagliato io voglio chiedere scusa... voglio parlare... io è da un anno che sto cercando di parlare con Giuseppe Barracchia... con quelli... come dobbiamo fare? Dimmi tu come dobbiamo aggiustare questa situazione... io la voglio aggiustare... dimmi tu...io ho sbagliato... io a quelli dopo due giorni li ho cacciati"*. S.G. riferisce che tale Michele avrebbe risposto a Maldera *"stammi a sentire... non venire a dirmi chiacchiere che sennò è peggio per te! Sennò girati e vattene! Se tu a quelli li hai cacciati dopo due giorni... dopo una settimana... mi sta pure bene... se li hai cacciati dopo un anno per motivi tuoi... non mi sta più bene... girati e vattene... perché tu hai fatto una cosa brutta...tu che fai? Prendi qualche compagno nostro e lo fai venire là in bocca a quelli!"*. A questo punto, sempre S.G. prosegue: *"che se quel giorno... se quel giorno stavamo... per dirti... andavamo, andavamo noi, ci trovavamo noi... noi arrivavamo là"*.

Si evince la riconducibilità in capo al Maldera, senza possibilità di formulare dubbi, tanto dell'avvenuta alterazione della gara dell'aprile 2017, quanto della volontà di operare un'azione eguale e contraria, in occasione della gara dell'ottobre 2018, idonea a ripagare l'articolazione criminale altamurana dell'offesa patita in precedenza. L'intenzione di intessere contatti con il clan D'A.-S., mediante l'intercessione di tale Michele, rinviene esito positivo nelle parole di quest'ultimo, il quale afferma: *"giacché stai venendo così il fatto lo dobbiamo aggiustare... devi parlare con G. e lo dobbiamo aggiustare"*. A questo punto, Maldera gli avrebbe domandato: *"come possiamo fare per parlare?"*. Michele si è, quindi, rivolto a S.G. per fissare un incontro con Maldera, allo stesso tempo riferendo che il dirigente del Corato *"è venuto...si è buttato ai piedi... ha sbagliato... purtroppo al momento che abbiamo capito che il Presidente è stato ingenuo nei confronti di...quelli...vediamo di parlare e vedete di aggiustare"*.

S.G., acconsentendo alla mediazione, decide di incontrare Maldera Giuseppe, riferendo al L.T. (e agli altri interlocutori) che questi gli avrebbe detto: *“Giova io ho sbagliato... me la prendo io la colpa... dimmi ciò che devo fare... voglio fare uno sponsor alla squadra”*. S.G. ha rifiutato la contropartita in sponsorizzazioni, affermando che *“la squadra gli sponsor li tiene”* e aggiungendo: *“vedi tu quello che devi fare... vedi tu... non mi venire a dire chiacchiere che gli ho dato settemila a quelli...noi lo sappiamo ciò che gli hai dato a quelli... per rispetto di Michele... non ti dico... fai tu... vedi tu quello che devi fare”*.

Dunque, S.G. non ha accettato denaro sotto forma di sponsorizzazioni, ambendo piuttosto ad una somma di denaro, evidentemente cospicua, che sia di importo quantomeno pari a quella che il Maldera avrebbe erogato per garantirsi la vittoria della finale playoff del 30.04.2017. Affermando *“non mi venire a dire chiacchiere che gli ho dato settemila a quell”*, S.G. avverte Maldera di essere a conoscenza della circostanza per cui quest'ultimo ha corrisposto una notevole quantità di danaro a esponenti del clan S., come si vedrà - per garantirsi l'esito favorevole del primo incontro che qui rileva.

Proseguendo nel narrare altri particolari dell'incontro con Maldera, S.G. ha aggiunto che lo stesso gli ha voluto spiegare *“le cose come sono andate”*, dichiarando anche di essersi *“vergognato... il giorno dopo... mi sono vergognato da solo...e tanto è vero li ho cacciati”*. S.G. precisa che Maldera, nel corso dell'incontro, gli avrebbe detto: *“sai che cosa mi hanno fatto? lo vengo a parlare ad Altamura da te e rimaniamo che la partita si doveva giocare”*.

Come si avrà modo di argomentare, emerge qui la duplicità di momenti in cui si è articolata l'illecita alterazione della gara del 30.04.2017 tra Corato e Fortis: in un primo momento il Maldera ha tentato di orientare illecitamente l'esito della gara del 30.04.2017, mediante concretizzazione di contatti con soggetti vicini alla squadra altamurana, ricevendo – tuttavia - un diniego (come meglio si vedrà nel prosieguo) in virtù della disponibilità, anche dei vertici della squadra ospitata, a corrispondere danaro per inquinare lo svolgimento della gara, raggiungendo dunque l'accordo sul successivo svolgimento regolare dell'incontro. Successivamente, lo stesso Maldera ha allora corrisposto una consistente somma a esponenti apicali del clan S. (e, in particolare, a D.M.), dietro insistente richiesta di questi ultimi (per i quali la prevalenza nell'incontro calcistico avrebbe rappresentato un metodo emblematico di affermazione di controllo del territorio), al fine di indirizzare (mediante l'uso di comportamenti minatori) l'esito della gara.

Dalle esternazioni di S.G. è emerso, infatti, che Maldera ha sostenuto di aver riferito agli uomini del clan S. *“tieni, tieni ciò che è il fastidio che la partita la dobbiamo giocare...”*; tuttavia, egli ha ricevuto un diniego da D.M., il quale aveva comunicato al Maldera che la partita avrebbe dovuto necessariamente essere vinta dal Corato Calcio, in virtù di pregressi episodi nebulosi avvenuti tra le due compagini. S.G. afferma infatti che D.M. avrebbe affermato: *“state a sentire... da quella parte ci stanno quelli di Altamura che vogliono la... la partita che... la partita ve la devono dare a voi perché con quelli di Altamura la teniamo con loro... per una cosa che ci hanno fatto”*.

Nell'incontro avuto con S.G. Maldera manifesta, al cospetto degli S., di non essere al corrente di tali, deprecabili, dinamiche. Tuttavia, dinanzi al richiamo, operato da esponenti del clan S., secondo cui *“no le partite si fanno così... le partite... qua i campionati si vincono così...”*, ammette chiaramente che *“io ingenuamente... ma io pensavo che loro la dovevano sistemare venendo a parlare”*, confermando, in tal modo, in via diretta di aver operato e agito affinché la gara dell'aprile 2017 fosse influenzata da poderosi fattori esterni, a nulla rilevando - ai fini del presente giudizio - la consapevolezza in ordine alle modalità (minatorie e violente ovvero meramente dialogiche) di attuazione del proposito criminoso.

Le dichiarazioni di L.T. suffragano la tesi in base alla quale Maldera ha agito quale soggetto a disposizione del clan S., in virtù della considerazione per cui, divenuta insostenibile la pressione, avrebbe cercato di allontanarsi da tale consorte, in quanto i sodali gli si sarebbero *“attaccati come zecche...lo avevano preso a tipo bancomat... l'avevano preso a quello”*. Affermazioni che sono state avvalorate da S.G., il quale ha aggiunto di aver detto a Maldera: *“Presidente...non mi dire di no... che quelli... mo' te lo dico io... ogni partita che tu vincevi ti venivano a togliere i soldi”*. Dalle conversazioni telematiche captate emerge chiaramente che L.T., dopo aver definito l'accordo con Maldera, ha assistito all'incontro del 07.10.2018, garantendo e rasserenando con la sua presenza tutti i soggetti coinvolti nell'illecito. Egli e S.G. si accordano nel senso che, qualora in occasione della prima gara si fossero recati ad assistere al match tra le due squadre, avrebbero rischiato di essere colti di sorpresa (per la violazione dell'accordo) e avrebbero corso il rischio di prendere *“la brutta parola”* e *“il fatti più là”* (progr. 597, cit.).

Ancora più significativo è uno stralcio della conversazione avvenuta, pochi minuti prima dell'inizio della gara, tra L.T., S.G., Barracchia e Loporchio. Da tale conversazione (progr. 607, RIT nn. 1969/18 e 1970/18), centrale (assieme al progr. 608, RIT nn. 1969/18 e 1970/18) nell'economia del presente procedimento, si ritrae con il massimo nitore la caratterizzazione concretamente assunta dagli illeciti esplicitati, in riferimento ai periodi temporali oggetto di contestazione. S.G. conferma, infatti, che in ordine alla vittoria dell'incontro vi erano gli interessi della criminalità organizzata: da una parte il clan S., per il Corato, e dall'altra il sodalizio D'A. - S. S.G. riferisce: *“perché tu se, se non eri venuto a parlare... tu sei venuto a parlare con me ... dice vogliamo la partita, dai vieni con me... come è importante per te è importante per lui! Tu quanto gli vuoi dare 20.000? Quello ne vuole dare 30! Cosa dobbiamo fare?”*.

Significativa, in tal senso, è la successiva ricostruzione operata sempre da S.G., da cui si evince il mancato rispetto del patto da parte della dirigenza del Corato che, invece, ha fatto addirittura trovare uomini del clan S. ad attendere dirigenti, calciatori e staff tecnico della Fortis Altamura. A tal proposito, S.G. prosegue, dopo aver parlato delle somme di denaro che entrambi i club sarebbero stati disposti a corrispondersi reciprocamente: *“Allora ci giochiamo la partita tra compagni, chi è più bravo nel campo, più fortunato... quello che succede nel campo a noi non ci interessa, perché nel campo i giocatori si possono buttare calci, però noi a livello societario non ci interessa! Arrivano qua e trovano... le persone! Ohu!”*. E poi, riferendosi ancora all'episodio dell'aprile 2017: *“Lui il giorno dopo mi chiama e dice bei compagni tieni ... perché che è successo?... dice è successo questo, questo, questo e questo»*.

Il contenuto di queste captazioni attesta, come riferito in precedenza, che il risultato della gara del 30.04.2017 era oggetto di una disputa da parte delle varie consorterie, evidentemente attivate in seguito alle richieste dei vertici delle società calcistiche. Per perseguire tale obiettivo S.G. dichiara di aver incontrato Maldera già in corrispondenza della prima gara e che, nella circostanza, l'accordo sulla somma da pagare per combinare il risultato non era stato raggiunto, poiché entrambi i sodalizi erano fortemente interessati ad assicurarsi il profitto costituito dalla quasi scontata - in caso di vittoria - promozione nel campionato di Eccellenza pugliese. Pertanto, il reciproco intendimento di voler alterare a proprio favore l'incontro di calcio non aveva, allora, generato alcun accordo economico. Tuttavia, Maldera - fortemente determinato a prevalere nella competizione sportiva - non aveva (per compiacenza o soggiacenza al sodalizio) rispettato l'accordo di giocare regolarmente la partita, poiché gli esponenti del clan S. avevano minacciato ed intimorito i calciatori e la dirigenza della Fortis, orientando a proprio vantaggio il risultato. Lo stesso Maldera, secondo la chiamata in correità di S.G., aveva ammesso la propria responsabilità nell'aver concorso ad alterare il risultato dell'incontro, ritenendo opportuno giustificarsi - tuttavia - solo in ordine alle modalità concrete di commissione del fatto (avendo D.M. fatto ricorso ad inaccettabili atti di violenza e minaccia, e non invece - come Maldera afferma di essersi semplicisticamente prefigurato - a comportamenti meramente verbali).

Dunque S.G. nutre propositi vendicativi, perché il Maldera è venuto meno agli accordi tra società, indirizzando a favore del proprio club il risultato finale, facendo ricorso a soggetti appartenenti al clan S., rancore che ha portato S.G. ad esclamare *“cattiveria mi hai fatto e cattiveria devi avere! Non sai... senza... perché un conto è che succede nel campo tra giocatori, ma con le società... d'accordo, quelle porcherie non si fanno, non esiste proprio!”* (progr. 607, cit.).

Definiti i tratti fattuali prodromici all'alterazione del risultato della gara del 07.10.2018, va a questo punto evidenziato come la figura del Maldera non sia l'unica emersa, nelle settimane che precedono l'incontro dell'ottobre 2018, nel tentare di trovare una soluzione all'insostenibile (per la consorceria dei P.-P.) torto subito in occasione della finale playoff del 2017.

In tale contesto si stagliano le figure di Castelletti Vito e Loporchio Dario, la cui responsabilità nell'ideazione, esecuzione e agevolazione degli illeciti che qui rilevano emerge dall'analisi del materiale probatorio in atti, il quale restituisce un quadro indiziario fortemente univoco nel delineare, con precisione e resistenza logica, il ruolo concretamente assunto dai predetti nel tentativo di alterazione (successivamente consumatosi) della gara Corato-Fortis Altamura del 07.10.2018, seppur per ragioni parzialmente non sovrapponibili a quanto soggettivamente valorizzabile in ordine alle figure di Maldera e Barracchia.

Il 07.10.2018, a suggellare il patto intercorso tra gli odierni incolpati e gli esponenti di vertice della consorceria D'A. - S., affiliata al clan P. (come già rilevato e come emergente, inequivocabilmente, dagli atti d'indagine), è stata accertata la presenza di Loporchio Dario, il quale si era già precedentemente attivato per contattare Barracchia, alla fine del mese di settembre 2018 - come si vedrà - per indirizzare a favore della Fortis Altamura l'esito della gara del 07.10.2018, al fine - pur sempre illecito - di evitare conseguenze pregiudizievoli determinate dalla strenua volontà degli esponenti della consorceria altamurana (sollecitata da Barracchia) di riaffermare la capacità intimidatoria e prevaricatrice. Loporchio, nella frazione temporale di rilievo, svolge tanto la funzione tecnica di direttore sportivo del Corato Calcio (incarico che abbandonerà nel novembre 2018), quanto quella istituzionale di componente del Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, in qualità di rappresentante dell'Associazione Italiana Calciatori.

Che il soggetto che interloquisce, tra gli altri, con L.T., S.G. e Barracchia, nei minuti antecedenti alla disputa della gara del 07.10.2018, nei pressi dell'impianto coratino, sia proprio Loporchio Dario, lo si evince dagli stralci contenuti nella conversazione riportata al progr. 608, cit., in cui lo stesso afferma: *“oggi io che ho una grande esperienza nel calcio”* ed evidenzia di aver giocato *“col Corato! Giocavo, io ancora giocavo e Valeriano era il mister di qua! Parliamo di, di 2010”*, aggiungendo poi di aver militato *“ad Altamura tanti anni!”*.

Affermazioni pienamente riscontrate dall'attività d'indagine svolta dalla Procura Federale, in quanto Loporchio risulta essere stato a disposizione, quale calciatore, della società Real Altamura dal 1996 al dicembre 1998 e dell'Atletico Calcio Corato dal 2010 al marzo 2013.

Vi sono due ulteriori intercettazioni telematiche, avvenute in data 02.10.2018 (progr. 109 e 110 - RIT nn. 1969/18 e 1970/18) tra L.T. e Barracchia, dalle quali si evince la pregressa sussistenza di rapporti altamente confidenziali tra Loporchio e Barracchia e la ferma intenzione del primo di giungere ad una sistemazione pacifica della questione insorta con l'illecito sportivo, concretizzatosi in occasione della gara del 30.04.2017. Nella progr. 110 Barracchia, oltre a confermare di conoscere Loporchio, afferma che quest'ultimo ha partecipato all'Assemblea Elettiva del C.R. Puglia, svoltasi in data 28.09.2018. Barracchia ha anche rivelato una circostanza di particolare valenza ai fini del presente giudizio, riferendo che in detta circostanza Loporchio gli aveva manifestato la volontà di cooperare, al fine di risolvere l'annosa questione. Nella conversazione progr. 109, viceversa, è L.T. ad affermare di aver incontrato Loporchio e di averlo insultato e minacciato: quest'ultimo, oltre a volergli parlare, gli ha comunicato che Maldera ha paura e che si sta attivando - anche tramite alcuni canali altamurani - per tentare di risolvere la problematica.

Ulteriori elementi di riscontro all'interessamento dinamico del Loporchio nell'organizzazione dell'illecito si ricavano dalle espressioni proferite in occasione dell'incontro, tenutosi nell'imminenza della gara del 07.10.2018. Nei già menzionati progr. 607 e 608, infatti, Loporchio, oltre ad aver sottolineato la sua conoscenza del contesto calcistico, soggiunge icasticamente che l'esperienza è fondamentale, perché *“se devi fare quella cosa la devi fare in una certa maniera, se si può fare si fa se non si può fare non ti muovere proprio! Non esiste! Ci sono tanti modi per farla”*. In tale frangente, non vi sono spiegazioni - di tali espressioni - differenti da quelle contenute nell'atto di deferimento e nei provvedimenti cautelari emessi dall'Autorità giurisdizionale ordinaria.

Le successive considerazioni effettuate da S.G. e da L.T. confermano la prospettazione accusatoria, cui aderisce questo Tribunale, emergente dalla lettura integrata degli atti investigativi.

S.G. precisa, riferendosi alla gara dell'aprile 2017, che *“l'altra volta siamo stati presi alla sprovvista o se no qua succedeva davvero il bordello quel giorno! Se io sapevo minimamente che qua... succedeva il bordello! Eh...”*. Ciò implica che, se lo stesso fosse stato presente, non avrebbe aspettato il prospettarsi di un nuovo incontro fra le due squadre per vendicare l'offesa subita.

L.T., da par suo, riferisce - interloquendo direttamente con Loporchio, il quale concorda - che *“c'è da dire, mo', mo' a parte tutto c'e' da dire che... quando successe l'anno scorso l'episodio, quando successe l'episodio... lo sbaglio c'era! No? ...lo sbaglio c'era! Giuseppe... che andò da qualche buon compagno... è venuto in buona fede qua...”*, alludendo al fatto che Barracchia si era recato senza preoccupazioni alla finale playoff, forte dell'accordo illecito sancito tra le due dirigenze e, successivamente, come già rilevato, violato dal Maldera mediante il ricorso alla violenza agita da esponenti del clan S. (e, in particolare, da D.M.).

È proprio l'intervento di D.M. a emergere plasticamente - assieme al compimento, da parte del Maldera, di atti diretti ad alterare il risultato della finale playoff - alla descrizione effettuata da L.T. e S.G., assieme a importanti riferimenti temporali operati da Loporchio, nell'ambito della medesima conversazione captata.

In primo luogo, a suffragio della complessiva impostazione argomentativa offerta, che vede Loporchio pienamente consapevole dell'avvenuta alterazione e, proprio per questo, intenzionato a porvi rimedio alla prima occasione utile, lo stesso si meraviglia perché, nel corso della stagione sportiva 2010-2011, proprio D.M. era stato contattato (da esponenti della fazione opposta a quella a favore della quale aveva operato nell'aprile 2017), per compiere atti di violenza nei confronti della compagine coratina. Dopo alcuni anni, invece, lo stesso D.M. si era attivato per favorire il Corato ai danni della Fortis Altamura. Emblematiche le espressioni utilizzate da Loporchio: *“il fatto strano è proprio chi è che lo ha fatto che era compagno a lui! Che lui ci tiene fatto a noi... con il Corato... quando io giocavo qua a Corato, lui venne, proprio M. ...si fece trovare ad Altamura, ...giocavo, io ancora giocavo ...parliamo di, di 2010. Andiamo ad Altamura e si fece trovare M. ...e si fece trovare... dentro... nello spogliatoio di Nicola, si fece trovare M.! ... quando mi dissero che chi aveva fatto questa operazione qua era stato proprio M., io non ci ho capito un cazzo! E come cazzo è? M. che l'ha fatto insieme a lui, no? È stato fatto proprio da M.? Hai capito...”*. Loporchio fa riferimento, verosimilmente, alla gara Real Altamura – Atletico Corato del 13.03.2011, come evincibile da ulteriori riferimenti dallo stesso effettuati e come confermato, altresì, da fonti aperte.

Nell'ambito della medesima, illuminante, conversazione, si ha modo di apprezzare l'ulteriore illecito commesso dal Maldera, consistito nell'aver concorso a determinare – corrispondendo una cospicua somma di denaro – l'esito irregolare della gara del 07.10.2018. Tale addebito, seppur non contestato in sede penale, emerge in tutta la sua limpidezza dalla viva voce di L.T. Quest'ultimo, infatti, prima riferisce che *“oggi il Presidente... mi ha parlato... oggi inerente a quell'episodio”* e, successivamente, rivolgendosi a Loporchio, chiosa in questi termini: *“è come mo'... è stato rilassato... ho detto, ho detto al Presidente ... va bene non ti preoccupare...ok? Si è preso la responsabilità che noi rispettiamo tanto... ho detto ok, tutto a posto! ...noi oggi mo' arriviamo là e gli facciamo la cattiveria al Presidente? ... il Presidente si è fidato... il Presidente si è fidato e noi veniamo qua oggi ed il Presidente subisce la cattiveria!”*

Dalle affermazioni di S.G., invece, si ricava l'intervento a sfondo economico effettuato, a favore di soggetti carcerati riconducibili al clan D'A. - S., da Maldera: *"tanto è vero che il Presidente è venuto, e dice il mister risponde della squadra... e io gli ho detto la squadra risponde in te... vedi ciò che devi fare! Non venirmi a dire... partita non ne devi avere... vedi tu cosa devi fare! Sta qualche compagno che ne può aver bisogno, noi non domandiamo, vedi tu cosa devi fare, a tua buona volontà...vedi tu cosa devi fare...metti la buona volontà e di senti io ho sbagliato ... come ha detto, che ha sbagliato... che ha sbagliato"*.

A suggellare le volontà degli interlocutori, univocamente dirette a risarcire la compagine - e la consorteria criminale - altamurana dell'offesa subita, si collocano le eloquenti affermazioni di Loporchio, il quale riferisce che, qualora fosse stato presente all'incontro dell'aprile 2017, la "cattiveria" non si sarebbe verificata, perché ben a conoscenza dei referenti della società altamurana. Egli, inoltre, conferma la conoscenza della persona di Barracchia e l'adiacenza, quantomeno ideale, a fenomeni dicotomici rispetto alla tavola precettiva dell'ordinamento federale: *"io, se stavo io, se stavo io, se stavo io mò e chi è? ... quello di Altamura, Giuseppe Barracchia... blocca la giostra! Lasciamo il mondo come sta! ... che conosco a lui io ... io ho giocato ad Altamura tanti anni! Non, non ci possiamo muovere là! e andiamo su un'altra piazza, andiamo a Vieste, andiamo a Vieste! ... a Vieste possiamo arrivare... non sta niente, è una società che a livello calcistico non tiene a nessuno! Non tiene a nessuno! Altamura lascia! Io già avrei detto stop la giostra ... quelli manco conoscono chi stava ad Altamura! Hai capito?".* S.G. conferma la sistematica utilizzazione del Maldera da parte della consorteria operante sul territorio coratino, affermando: *"no che poi quelli che cosa fecero? ... ad ogni partita...la abbiamo vinto, là dobbiamo dare...e gli manda i soldi ad ogni partita... per vincere il campionato"*.

Dall'analisi dell'imponente mole di attività investigativa effettuata è consentito valorizzare, al fine di ritenere positivamente provata la responsabilità per l'illecito disciplinare contestatogli, la figura di Castelletti Vito, tecnico del Corato Calcio in occasione dell'incontro del 07.10.2018, il quale si muove - in un momento addirittura precedente, dal punto di vista cronologico, rispetto all'attivazione di Loporchio - per concorrere a ideare e portare a compimento l'alterazione del regolare svolgimento della gara in argomento. Castelletti, in particolare, si muove fin dal mese di luglio 2018, allorquando lo stesso è impegnato nel raduno estivo di preparazione, intessendo rapporti con esponenti del clan P.-P. tramite il suo amico D.B.C. e mediante l'avvicinamento di D.T.D., cugino di L.T. e figlio di D.T.M. Tanto L.T., quanto D.T.M. e Loporchio, condividono i luoghi di esercizio dell'attività lavorativa, dagli stessi svolta all'interno di una società *in house* del Comune di Bari (la cui infiltrazione e il cui condizionamento, da parte di esponenti di spicco del clan P.-P., è oggetto - con riferimento alle posizioni di diversi soggetti coinvolti nelle alterazioni delle competizioni sportive - di una cospicua sezione della già menzionata ordinanza applicativa di misure cautelari).

Nell'analisi della telematica progr. 2449 – RIT 1557/18 emerge l'operatività del Castelletti, il quale, mediante l'amico D.B.C., avvicina D.T.D., affinché funga da tramite con L.T. Difatti, D.T.D. afferma *"io so che hanno torto quelli di là... il Corato ha torto"*. L.T., di rimando, sottolinea: *"eh ma torto torto torto...allora là praticamente... quelli pagarono... il presidente pagò al fratello di D.V....e ad un altro...prima dissero no... tutto a posto... tranquillo... non è successo niente... e cosa... eh... giochiamo la partita... quelli come andarono là a giocare, furono accerchiati... furono presi... volarono schiaffi... furono umiliati eh... loro si comportarono bene quando andarono in casa... quando andarono là...subirono la cattiveria...allora mo' quelli stanno tutti pronti... quelli mo' ...pure lui... Giuseppe... ha pagato per fargli la cattiveria a quelli...però... a tutti quelli... i dirigenti compreso l'allenatore! Io te lo dico chiaro...io so bene bene...io sono rientrato...io ieri sera sono rientrato... chiaro... mo' questo che è venuto a ricorrere a te... il fatto è molto delicato...cioè tu non puoi fare... è come... tu vuoi umiliare e poi vuoi essere rispettato!"*.

Emerge, con nettezza inequivoca, che Maldera - in violazione degli accordi raggiunti, dopo un primo tentativo di accordo illecito, con il vertice della Fortis Altamura - ha corrisposto una somma di denaro (pari, come si vedrà a breve, ad almeno trentamila euro) a D.M. affinché quest'ultimo, mediante violenza e minaccia esplicitate, in concorso con altro soggetto allo stato non identificato, nei confronti della compagine altamurana in occasione della gara del 30.04.2017, gli garantisse l'esito favorevole della gara. Per vendicare l'offesa Barracchia aveva - all'epoca della conversazione - già *"pagato per fargli la cattiveria"*, dovendosi intendere che Barracchia aveva foraggiato economicamente il clan P.-P. per alterare l'esito della successiva gara del mese di ottobre 2018, mediante l'utilizzo degli stessi mezzi illeciti agiti dal clan S. in occasione della finale playoff e, soprattutto, che l'intendimento ritorsivo di Barracchia coinvolgerà *"tutti i dirigenti"*, ivi compreso *"l'allenatore"* (ovverosia, Castelletti Vito). Il che spiega linearmente l'evidente interesse del Castelletti nell'evitare la manifestazione di conseguenze indesiderate. Ciò che, tuttavia, similmente a quanto si avrà modo di osservare con riferimento anche alla posizione di Loporchio, non vale a privare del richiesto disvalore, ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare, le condotte contestate, non foss'altro per avere gli odierni incolpati agito per raggiungere, con intensità volontaristica eccedente una mera intenzione difensiva, l'alterazione del risultato dell'incontro del 07.10.2018. Tale argomentazione è irrobustita dalle stesse parole utilizzate da D.T.D., il quale (progr. 2449, cit.) afferma che *"a dire la verità... a me è venuto quello... io sono andato a mangiare con l'alle... questo in pratica è l'allenatore... questi hanno la squadra"*. Castelletti gli avrebbe formulato una richiesta: *"ha detto...D... vedi...puoi risolvere il problema?... però dobbiamo risolvere il problema..."*. L.T., in risposta, evidenzia: *"non è che è venuto a dire vedi che qua stanno 10 mila euro"*. D.T.D., confermando la pregressa sussistenza di rapporti con Castelletti, finalizzati a indirizzare l'esito della gara, replica: *"bravo... io gli mando il messaggio... io mi... mi sento a voce e dico senti là il problema è grave... tu sei l'allenatore... oggi stai con il presidente... con il Corato... domani non ci stai... vuoi risolvere il problema? Là dobbiamo aggiustare il fatto...vai e diglielo al presidente"*.

Nel prosieguo della conversazione L.T. afferma che *"là ci vogliono i soldi!"*, ricevendo la piena adesione di D.T.D., con la conseguenza per cui la risoluzione del problema sarebbe dovuta transitare da un sostanzioso esborso di denaro da parte della dirigenza coratina, in quanto *"le persone che si devono compromettere... chi gli deve dare il fastidio? ...non è una cosa semplice... è delicato il fatto perché quelli hanno rispettato a voi... e hanno subito l'umiliazione...e mo' stanno come stanno... non sta niente da ragionare... le persone che si devono andare a compromettere per voi..."*. D.T.D. concorda, affermando che tali soggetti *"vogliono essere pagati"*. L.T. puntualizza ulteriormente: *"e ancora ti pensi che sono persone a cui dare mille euro o duemila euro!... mille euro...duemila euro mangiateli tu e tieniteli tu!"*. D.T.D. recepisce, a tal punto, il messaggio da recapitare a Castelletti: *"io gli dico così"*, mentre L.T., più esplicitamente, quantifica il prezzo per ripagare l'offesa *"gli devi dare almeno diecimila euro deve dare!"*.

Prodigo di dovizie di particolari, il dialogo consente di collocare perfettamente Castelletti all'interno dei meccanismi illeciti perimetrati, poiché D.T.D. evidenzia ancora che *"loro...lui già si è buttato avanti... dice...D...loro...la persona... lui non ci stava... lui stava a Noicattaro...lui mò quest'anno è andato ad allenare il Corato..."*, per poi concludere rammentando all'interlocutore che *"io gli devo dire...domani prendo veloce l'appuntamento... dico...senti Vitino tu oggi stai come allenatore e domani non ci stai più... quelli non ce l'hanno con te allenatore... che tu oggi sei venuto allenatore... quelli ce l'hanno con la presidenza che sta...con i dirigenti..."*. L'estratto storico di tesseramento di Castelletti Vito corrobora tali dichiarazioni, le quali si attagliano perfettamente ai trascorsi calcistici dell'incolpato, in quanto quest'ultimo risulta essere stato allenatore dell'Atletico Mola nella s.s. 2016/2017 (allorquando tale società disputava le gare casalinghe a Noicattaro, come si evince agevolmente da fonti aperte) e del Corato Calcio da novembre 2017 al 15.10.2018.

Il prosieguo della conversazione irrobustisce e conferma la ricostruzione prospettata, valorizzando la caratura criminale di L.T., il quale - per aumentare la capacità minatoria della propria volontà criminogena - istruisce D.T.D. sul messaggio da inoltrare a Castelletti: *"no... no... tu gli devi far capire che ce l'hanno con tutti!"*. D.T.D. è si mostra particolarmente ligio alle istruzioni ricevute: *"con tutti...eh si...devo dire...se tu vuoi che ci dobbiamo mettere in mezzo... giustamente le persone che si devono mettere in mezzo... dicono...D...non per una questione che stanno chiedendo i soldi a me... però giustamente stanno chiedendo i soldi al presidente che giustamente ha torto"*.

Nel medesimo contesto, L.T. - non solo conferma che Maldera ha erogato una somma di danaro per alterare la prima gara, ma altresì - esterna la necessità che il secondo incontro venga aggiudicato, dietro pagamento di un'ulteriore somma, alla società altamura: *"Il presidente come ha pagato agli altri mò pagasse per aggiustare il fatto!"*. D.T.D. ha chiesto ulteriori precisazioni sulle indicazioni da riferire (*"per aggiustare il fatto...che gli devo dire? Gli dico queste cose T.?"*), ricevendo l'assenso da parte di L.T., il quale conferma: *"sì... proprio così gli devi dire! Io questo ti volevo dire... ti faccio uscire un caffè a te"*.

Ulteriori evidenze attestanti il coinvolgimento di Castelletti si ricavano dal finale della conversazione captata, allorché D.T.D. informa il proprio interlocutore di aver ricevuto da Castelletti l'invito a incontrare Maldera: *"no... ci sediamo... andiamo al ristorante... faccio venire il presidente..."*, frasi alle quali D.T.D. ha sostenuto di aver risposto nel seguente modo *"vabbè non ti preoccupare... ti faccio sapere!"*.

Che la dinamica innescata da Castelletti abbia avuto un primo, rilevante, punto di approdo, è confermato da due conversazioni telematiche del 07.08.2018, (progr. 4280 e 4281, RIT 1557/2018), che hanno visto partecipi - tra gli altri - L.T., S.G. e Barracchia, alla vigilia della gara di Coppa Italia Corato-Fortis, evidentemente non oggetto di proposito criminoso, in quanto molto meno appetibile rispetto all'incontro da disputarsi nella *regular season*. L'obiettivo è quello di *"aggiustare il fatto"*. Preziosa è l'esclamazione di BARRACCHIA (*"ma come? Io ho avuto botte!"*), - che conferma come gli uomini del clan S., capeggiati da D.M., non si siano limitati alle minacce, ma abbiano fatto ricorso anche alla violenza fisica per conseguire l'esito a loro favorevole dell'incontro dell'aprile 2017.

Eloquenti appaiono diversi passaggi delle predette conversazioni ambientali: L.T., nel comunicare a S.G. e a Barracchia gli aggiornamenti sulla vicenda, afferma: *"mi sono venuti a trovare quelli del pallone... di Corato... mi sono venuti a trovare... e io... tra me e me ho pensato... due sono le cose... o a questi gli faccio il discorso...tu quanto hai dato...per aggiustare il fatto? Mo' te lo aggiusto io il fatto... Dammi tanto"*. S.G. appare condividere l'alternativa proposta ai contendenti (corrispondere una somma di danaro e rassegnarsi all'esito negativo dell'incontro, ovvero tentare di scendere in campo ordinariamente, con la verosimile probabilità di patire successive conseguenze negative) dal sodale L.T.: *"e io dico quanto hai dato a quelli? e tanto mi devi dare a me! tanto mi devi dare a me! Devi dare gli stessi soldi! Sennò vieni a giocare!... Hai capito che ti faccio trovare R. ... gli dico...come non gli rompi il naso e tutto... te li dò a te... a R."*

S.G., proseguendo, precisa elementi individualizzanti con riferimento alla figura di R.: *"a G. ... gli devo far dare quattro cinque cazzotti che gli devo far spaccare la faccia! A quel pezzo di merda!"*. Il G. cui si fa cenno va identificato, come evincibile dalla copiosa attività info-investigativa, in R.G., soggetto coinvolto in procedimenti penali iscritti per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

In questi dialoghi, di particolare valenza probatoria, L.T. contatta "in diretta" suo cugino D.T.D. per fissare, al più presto, un appuntamento con "quelli" del Corato: L.T., infatti, raggiunge telefonicamente D.T.D., il quale si trova in quel momento fuori dal territorio barese, chiedendogli esplicitamente *"umh... come mi puoi fissare un appuntamento con quello la che venne che voleva parlare con me?"*, ricevendo, come risposta, l'informazione per cui *"loro devono andare... dovevano andare in ritiro i primi di agosto... mi sembra che dovevano andare già"*. Il soggetto cui fa riferimento L.T., nel colloquiare con D.T.D., è, come già emerso, Castelletti, il quale - in quel periodo - si trovava in ritiro con la squadra, per preparare la stagione agonistica (*"fa avanti e dietro"*).

Castelletti che, come visto, anelava, tramite D.T.D., a incontrare L.T. assieme a Maldera.

Le plurime manifestazioni sintomatiche del conseguimento dell'alterazione del primo incontro emergono, altresì, da un'ulteriore intercettazione telematica del 02.10.2018 (progr. 111, cit.), ovverosia cinque giorni prima del secondo incontro alterato, in cui L.T. censura il comportamento di Barracchia e, in particolare, lo accusa di aver avuto un atteggiamento eccessivamente superficiale in occasione dell'incontro del 30.04.2017. Barracchia, però, evidenzia che, con chi ha posto in essere le intimidazioni e le minacce (ovverosia D.M.), vi era un rapporto di conoscenza, anche in riferimento all'appartenenza criminale. A tal proposito, Barracchia afferma: *"ma se io so, tu chi sei e da dove vieni, ok... tu sai da dove... voglio dire, tu un po' di rispetto... se tu sai quali sono... le mie amicizie, le mie parentele... cioè hai capito?"*, per poi proseguire affermando che D.M. se ne sarebbe *"uscito da lurido"* e gli avrebbe financo riferito che *"io sto in mezzo alla strada, mi servono i soldi per i carcerati"*. Barracchia, infine, precisa che *"30 mila, per 30 mila euro... ok hanno uscito 30 mila euro ma l'amicizia non l'avrai più!"*.

Le molteplici conversazioni telefoniche e telematiche, captate successivamente all'incontro del 07.10.2018, in cui i protagonisti della vicenda interloquiscono liberamente con alcuni sodali della consorteria criminale altamura (anche estranei alle vicende che qui rilevano), confermano, rafforzano e corroborano le risultanze investigative su cui si fonda la plausibile e del tutto lineare ricostruzione degli organi inquirenti.

Le intercettazioni telematiche, di seguito sommariamente riportate (progr. 302-1 e 302-2 - RIT 2014/18 e 2015/18; progr. 596 e 597, cit.) suffragano la conclusione per la quale Maldera ha effettuato versamenti in danaro, nei confronti di appartenenti al clan S., per indirizzare il risultato dell'incontro Corato-Fortis Altamura del 30.04.2017.

Sintomatiche sono le affermazioni di L.T., il quale riferisce che *"quello di Corato non deve fare che prima si è servito di quello di Carbonara dando 30 mila euro"*. Il sodale P.C. soggiunge: *"e ora vuole aggiustare gratis!"* Ancora L.T.: *"levagli i soldi come glieli hanno levati quelli, quello sì, allora sì!"*. Affermazioni, quelle di L.T., che attestano come lo stesso abbia preteso denaro al posto di una improduttiva ritorsione fisica, come si evince dall'inequivocabile versione offerta dal P.C., secondo cui *"il presidente"*, ovverosia Maldera, *"ha mollato"*. Si noti che l'importo della cifra corrisposta da Maldera si attaglia compiutamente alle risultanze già esposte.

La riconosciuta capienza economico-finanziaria di Maldera (emblematicamente descritta da P.C. con la frase *"Com'è?... hai trovato un cristiano! Ma sai chi è quello? Il padrone del Corato! Quello serve tutte le 'MSC'... tutte le 'MSC' di Bari...le 'MSC' serve quello! Serve il caffè... il latte, non... lui compra il latte e lo vende agli altri...quello è il più forte, quello di Corato, il più forte che sta qua!"*) conduce L.T. e P.C. a convenire che *"trentamila"* euro per Maldera rappresentano un esborso di poco conto, una cifra che *"a quello il prurito avanti gli hai fatto"*.

L.T. ha aggiunto ulteriori, decisivi, particolari, riferendo che *"quelli praticamente vincevano le partite, così giocavano, quelli si volevano sbrigare quelli volevano attaccare... quelli sai come hanno tolto i soldi a quello? Trentamila euro! Trentamila euro a partita! Aspetta, ancora sono di più!"*, con P.C. che precisa *"di quelli che si sanno!"*. Una cifra la cui elargizione L.T. ha asserito essere stata ammessa dallo stesso Maldera: *"perché lui ha detto trentamila, il presidente ha detto trentamila! ... vedi se non cinquanta!"*. L'inestricabile legame tra clan S. e competizioni calcistiche emerge, unitamente ad un'ulteriore angolo visuale dell'illecito sportivo realizzatosi il 30.04.2017, in maniera cristallina dalle parole di P.C.: *"dice che... vincevano le partite, fuori casa... presidente devi far fare a noi, sappiamo noi come si fa, quelli servono a noi, li abbiamo bloccati noi... dice che al presidente lo presero...ok là fuori stanno quelli dell'Altamura..., li fuori non c'era nessuno, manco... mezzo di Altamura non ci stava! quelli, ah...sono venuti qua..."*. Considerazioni alle quali L.T. aggiunge ulteriori notazioni: *"tutto a posto, i soldi, per averli... insomma lo portarono fuori a Giuseppe, fuori non c'era nessuno, nessuno, nessuno, nessuno... lo portarono fuori a Giuseppe, sotto l'albero, dove parcheggiamo noi le macchine, là se lo portarono... ah due, tre persone, si portarono qualche altro ad abbonimento e fecero la messa in scena! Chi è che non li fa? Ora M. ... è stato scemo che l'ha preso a bancomat a quello, quando magari poteva fare qualche cosa di più intelligente insieme a quello"*.

Anche in questo caso appare il riferimento a D.M., soggetto - come visto - autore della grave intimidazione commessa ai danni della compagine altamurana, assieme alle paventate necessità, da parte degli appartenenti al clan S., autori dell'inquietante episodio dell'aprile 2017, di provvedere alle necessità dei sodali ristretti in carcere: *"quelli tenevano 30 mila euro, quelli sai che gli dissero a... in faccia a qualcuno hanno detto...noi siamo in mezzo la strada, noi teniamo le persone in galera, noi per 30 mila euro, siamo disposti a perdere l'amicizia, siamo disposti a levare il rispetto"*.

Nell'ambito della medesima captazione è possibile ricostruire, altresì, il ruolo svolto da D'A. M., vertice del sodalizio criminale altamurano, nella gestione, organizzazione e rafforzamento delle logiche prevaricatorie che presiedono all'esplicitazione della potenza intimidatrice, anche con riferimento alla condotta agita dai suoi sottoposti in occasione della gara del 07.10.2018.

L.T. riferisce, rimarcando al contempo la propria collocazione verticistica, che S.G. non ha inteso informare immediatamente D'A. M., in quanto quest'ultimo, poco aduso alle dinamiche calcistiche, non era perfettamente a conoscenza della vicenda poiché, in occasione del primo incontro di calcio, si trovava ristretto in carcere: *"perché glielo aveva detto Giovanni! Giovanni...no Michele non capisce niente di pallone... Michele non sa certe cose come vanno... non è a conoscenza di tutto il fatto da dietro. Io se sto io non glielo permetto, gli do io soddisfazione, se ha fatto una cosa che non doveva fare gli do io soddisfazione, che se lo porto io... non è che io te lo porto e tu lo prendi a schiaffi. No!"*.

L.T., infine, perimetra ancora una volta il mancato rispetto, da parte di Maldera, dell'accordo pattuito con S.G., il quale ha subito un'inaccettabile *"umiliazione"*, unitamente a Barracchia, nei confronti del quale è stata attuata la più volte menzionata *"cattiveria"*.

Natura, struttura e funzione della fattispecie disciplinare di illecito sportivo.

Giova premettere, prima di transitare all'effettiva concretizzazione del sillogismo logico-giuridico attinente alle considerazioni in ordine all'accertata responsabilità disciplinare degli odierni deferiti, alcune notazioni in ordine alla conformazione della fattispecie attualmente prevista dall'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (precedente art. 7, commi 1 e 2, del codice *ratione temporis* vigente).

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza endofederale (vds. la ragionata esposizione contenuta in Corte Federale d'Appello, 21 settembre 2020, Sezioni unite, n. 019/CFA/2020-2021) l'affermazione per cui la fattispecie disciplinare in parola è costruita in funzione dell'attitudine del comportamento del tesserato ad incidere sul possibile esito della gara, punendo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. L'ipotesi considerata dalla norma non si riferisce, pertanto, ai soli casi in cui sussista una finalità patrimoniale, intesa come conseguimento di un vantaggio economico, o il proposito di arrecare un pregiudizio a determinati soggetti. L'illecito sportivo prescinde, infatti, da qualsiasi dolo specifico e riguarda, in senso ampio, tutti i casi in cui i comportamenti dell'agente, indipendentemente dalle sue finalità, sono oggettivamente (ma consapevolmente) capaci di realizzare una modifica degli esiti di una o più gare - o di intere competizioni. La condotta sanzionata è descritta in termini ampi, in funzione di una tutela avanzata ed efficace contro gli attentati a quello che costituisce il cuore e il senso della competizione calcistica: la genuinità e regolarità delle singole gare e, a maggior ragione, del torneo o campionato in cui esse si collocano. (Corte Federale d'Appello, 6 dicembre 2017, in C.U. n. 065/CFA/2017-2018).

In linea generale, con peculiare riferimento al comportamento degli odierni deferiti (e, in particolare, di Loporchio e Castelletti, come si vedrà), occorre ricordare che le condotte finalizzate all'alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecite, anche nel caso di mancato conseguimento del risultato perseguito. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell'integrazione della fattispecie di illecito sportivo, considerata l'anticipazione della rilevanza disciplinare, anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi.

La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che prescinde dal realizzarsi dell'evento cui l'atto è preordinato (vds. già Corte d'Appello Federale, 23 settembre 2004, in C.U. n. 10/C/2004-2005). In breve, l'ipotesi delineata dall'attuale art. 30, C.G.S. configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento o il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette a tale scopo. Si tratta, dunque, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara o il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (Corte di Giustizia Federale, 19 agosto 2011, in C.U. n. 032/CGF/2011-2012). Il riferimento agli "atti diretti", contenuto nella norma, conferisce all'illecito sportivo carattere di aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento, così da assumere la struttura del cd. reato di attentato o a consumazione anticipata, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.

Tali affermazioni di principio si rinvengono, parimenti, nelle pronunce del supremo consesso della giurisprudenza esofederale secondo cui, ai fini della configurazione dell'illecito sportivo, non rileva accertare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara. L'illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti, indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la circostanza prevista dall'attuale art. 30, comma 6, secondo la quale il fatto che - a seguito di quegli atti - lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato, costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione. (Collegio di Garanzia dello Sport, 6 febbraio 2015, n. 4).

Quanto alla configurazione dell'illecito, poi, è appena il caso di precisare che l'art. 30, commi 1 e 2, mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all'alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell'andamento della gara - ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica. Dall'analisi del dettato normativo è facilmente intuibile come la fattispecie descritta configuri un'ipotesi di illecito di attentato. Di conseguenza è evidente che l'illecito sportivo si debba considerare realizzato nel momento in cui si siano concretizzati atti idonei a cambiare il naturale svolgimento di una competizione, a nulla rilevando la tesi difensiva, sovente impiegata, della cd. mancanza del segmento conclusivo, concetto elaborato da una risalente - seppur nota - giurisprudenza, secondo il quale un semplice contatto tra tesserati non sarebbe in grado di configurare un illecito disciplinare se tra costoro non avvenga un indispensabile scambio di accordi, orientati a perpetrare una condotta corruttiva e lesiva di un evento sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport, 19 dicembre 2017, n. 93).

Ed invero, secondo il richiamato arresto, l'illecito sportivo si configura come un illecito di attentato per cui il bene giuridico tutelato - il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva - riceve una protezione rafforzata - che si attiva nel momento in cui è iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l'effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. Procedendo ad un parallelismo tra istituti di branche del diritto diverse, si può ragionevolmente affermare che la fattispecie considerata equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei reati di pericolo. In questo caso, infatti, la soglia di punibilità arretra al compimento di un'attività idonea ad alterare il naturale svolgimento di una competizione, sicché il verificarsi dell'evento configura un'ipotesi aggravata di illecito sportivo - che si innesta sulla norma-base e non gode, quindi, di un proprio impianto sanzionatorio autonomo, risultando poi evidente come sia del tutto irrilevante il conseguimento di un effettivo vantaggio, ottenuto attraverso condotte corruttive finalizzate alla compromissione del buon andamento di una competizione sportiva, necessitando semplicemente che sia stato avviato l'iter illecito (vds., in termini, l'indicativa argomentazione contenuta in Tribunale Federale Nazionale, 31 agosto 2020, n. 1/TFN-SD/2020-2021).

Regola di giudizio e standard valutativo dei risultati acquisiti nel procedimento disciplinare sportivo.

Quanto allo standard probatorio-valutativo e alle connesse regole di giudizio, valide nel settore disciplinare sportivo, l'organo esofederale della nomofilachia ha statuito che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata, in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite al convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che - nella maggior parte dei casi - rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo, nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, C.G.S. CONI (Collegio di Garanzia dello Sport, 19 dicembre 2017, n. 93).

In merito all'apprezzamento dell'efficacia della prova nel procedimento disciplinare - e nell'illecito sportivo in particolare - si può aderire alla tesi, più volte formulata da attenta e autorevole dottrina (e confermata dai *dicta* della giurisprudenza endofederale), secondo cui le peculiarità del giudizio sportivo non consentono l'applicazione indiscriminata dei principi generali in tema di onere della prova, germinati in ambito penalistico.

In particolare, per ritenere ed affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come richiesto nel processo penale essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata (Corte Federale d'Appello, 14 dicembre 2020, n. 14/CFA/2020-2021).

Quello appena riferito costituisce l'orientamento della giurisprudenza esofederale, secondo cui la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del "più probabile che non" (Collegio di Garanzia dello Sport, 25 giugno 2018, n. 63).

In sostanza, mentre in passato si riteneva che, affinché potesse configurarsi un illecito sportivo, occorreva che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, la giurisprudenza più aggiornata afferma che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (Corte Federale d'Appello, 21 settembre 2020, cit.; cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC).

Criteri di utilizzabilità delle prove acquisite in altri procedimenti e regola dell'autonoma valutazione del materiale probatorio.

Anche sotto altri profili la Corte Federale d'Appello e il Collegio di Garanzia dello Sport hanno affermato la non applicabilità delle regole del processo penale al procedimento disciplinare sportivo.

Ad esempio si è affermato che, in conformità al sistema processualcivilistico – e a differenza di quanto previsto dall'art. 191 c.p.p. - non sussiste un divieto di utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, in violazione di legge (Collegio di Garanzia dello Sport, 3 marzo 2017, n. 18).

Peraltro, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari, presenti negli altri giudizi, non possono essere *tout court* utilizzati nel processo sportivo, stante l'autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (Corte Federale d'Appello, Sezioni unite, 10 agosto 2020, n. 115/CFA/2019-2020).

È stato inoltre rilevato che, con specifico riguardo alle intercettazioni telefoniche, esula dai poteri del Giudice Sportivo ogni valutazione sulla legittimità dell'operato dell'autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo tanto formale, quanto sostanziale degli atti trasmessi rilevando unicamente, ai fini delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, la provenienza istituzionale, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi (Corte Federale d'Appello, Sezioni unite, 24 luglio 2020, n. 95-2019/2020).

Inoltre, il Giudice Sportivo può attingere le prove anche da atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero o dagli organi di polizia giudiziaria, anche se di per sé insuscettibili di costituire fonte di prova nel processo penale. Infatti, il processo sportivo gode di piena autonomia rispetto a quello penale, a ciò conseguendo anche la possibilità per il Giudice Sportivo di valutare gli elementi istruttori raccolti in sede di procedimento penale, indipendentemente dal rilievo penale dei fatti rappresentati (Collegio di Garanzia dello Sport, 8 marzo 2016, n. 14).

Valutazione della riconducibilità delle condotte commesse dagli odierni deferiti al paradigma accusatorio. Analisi delle singole posizioni.

Le risultanze processuali, scaturite in sede giurisdizionale penale, hanno pienamente confermato l'ipotesi investigativa (largamente coincidente con quella contenuta nell'odierno atto di deferimento), trasfusa nella richiesta di emissione di misure cautelari prima - e nell'ordinanza applicativa custodiale (confermata, quanto alla gravità indiziaria e per quanto d'interesse, dal Tribunale in funzione di riesame cautelare) e nel decreto di giudizio immediato poi, emessi dalle competenti Autorità giudiziarie baresi con riferimento, in primo luogo, alle posizioni di Maldera (assente tra i destinatari del decreto di giudizio immediato, poiché scarcerato *medio tempore*, per carenza del profilo relativo alle sole esigenze cautelari, ma non alla gravità indiziaria), Barracchia e Loporchio. Quanto a Castelletti, unico soggetto non attinto da misura cautelare (e, conseguentemente, non presente nell'elenco dei soggetti nei cui confronti è stato emesso il decreto di giudizio immediato), il costrutto accusatorio offerto all'attenzione del Tribunale, fondato su solide, resistenti e oltremodo individualizzanti circostanze di fatto, su cui basare un giudizio di responsabilità disciplinare, non lascia adito a interrogativi idonei a inficiare la positiva applicazione del già analizzato standard valutativo-probatorio, necessario ai fini dell'affermazione di un indubitabile coinvolgimento di quest'ultimo nell'ideazione e successiva esecuzione del meccanismo fraudolento attinente all'incontro calcistico Corato-Fortis Altamura del 07.10.2018. Sia sufficiente sottolineare come il Giudice per le indagini preliminari, nell'analizzare la condotta contestata a Castelletti, pur rilevando la presenza di una soglia indiziaria non attingente quella richiesta dal codice di rito per l'applicazione della misura cautelare, ha icasticamente osservato come siano "*emersi diversi riferimenti ai tentativi di avvicinare i referenti del clan P.*".

Non è ultroneo evidenziare inoltre come, in sede di applicazione genetica, il Giudice della cautela abbia ritenuto di riqualificare il contestato delitto di frode in competizione sportiva nel ben più grave reato di estorsione aggravata dal cd. metodo mafioso (sotto il profilo tanto avvalorativo, quanto agevolativo), in virtù del dato per cui il denaro esborsato era stato ricevuto da un soggetto estraneo alla competizione e, in aggiunta, della circostanza dell'avvenuta assicurazione del profitto ingiusto, mediante atti di violenza personale.

Si analizzeranno, di seguito, le singole posizioni procedurali, evidenziando altresì le incongruenze delle versioni rese nelle dichiarazioni offerte all'Autorità Giudiziaria procedente - e le ragioni per le quali le tesi difensive non appaiono in grado di mutare la ricostruzione, cui questo Tribunale ritiene di aderire.

Maldera Giuseppe.

Maldera Giuseppe, al pari di Barracchia Giuseppangelo, ha assunto un ruolo nodale e decisivo snella perpetrazione dei gravi illeciti contestati nell'atto di deferimento. Egli si è concretamente adoperato in plurimi segmenti della condotta illecita concretamente contestata, tutti costituenti autonomi e tangibili illeciti disciplinari, appartenenti al *genus* dei comportamenti massimamente censurati dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. Maldera, infatti, primariamente intesse contatti con rappresentanti della società Fortis Altamura per tentare di sottoporre a mercimonio il risultato della finale playoff del 30.04.2017 tra Corato Calcio e Fortis Altamura, manifestando piena disponibilità a corrispondere nutrite somme di danaro, al fine di guadagnarsi l'agognata vittoria. Dopo aver registrato l'indisponibilità della controparte dirigenziale, anch'ella vogliosa di conquistare con mezzi deprecabili l'esito positivo, si rivolge (non rileva, in questa sede, se in piena autodeterminazione o su sollecitazione di appartenenti al sodalizio) a esponenti di vertice del clan S. - con i quali intrattiene rapporti al limite della soggiacenza - per richiedere un intervento determinante in occasione della menzionata gara. Il successivo intervento, gestito da D.M., intraneo al clan S., finirà per caratterizzarsi, con evidente rammarico dello stesso Maldera, quale autentica spedizione punitiva ai danni di calciatori e dirigenti della Fortis Altamura. Da tale, degradato, contesto ambientale scaturisce la ferma volontà di Maldera di proporre una *restitutio in integrum* nei confronti della consorteria altamurana, identificabile nel clan D'A.-S., propaggine del sodalizio dei P.-P. Pertanto, a partire dal mese di luglio 2018 (ovverosia immediatamente dopo il ripescaggio della Fortis Altamura nel campionato regionale di Eccellenza), in concorso con Castelletti, tenta di avvicinare gli esponenti criminali la cui presenza aveva ampiamente infiltrato la compagine altamurana, esternando la volontà di operare affinché potesse essere riequilibrata la situazione di evidente svantaggio, in cui la Fortis si era venuta a trovare. Per far ciò, è costretto - tuttavia - a garantire ai rampolli del sodalizio un trattamento quantomeno egualitario, a livello di corresponsione economica, con quanto assicurato al clan degli S. Pertanto, evidente e indubitabile appare la sua responsabilità nell'ideazione, commissione e agevolazione dei due episodi di illecito sportivo contestatigli.

Tale ricostruzione non è smentita dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, né dalle argomentazioni travasate nella memoria difensiva - e ribadite in sede di discussione orale dinanzi a questo Tribunale.

In sede di interrogatorio di garanzia Maldera negava gli addebiti, riferendo di aver conosciuto il D. solo dopo i fatti in contestazione, di non aver mai avuto a che fare con lui prima di allora - tantomeno in occasione della partita del 30.04.2017, di essersi sempre disinteressato della gestione della squadra, avendola affidata ad un gruppo di professionisti del settore; che, in occasione della finale playoff, era stato avvisato delle possibili tensioni con la squadra avversaria e aveva fatto predisporre un servizio d'ordine pubblico interno, percependo tuttavia agitazione tra i dirigenti della squadra avversaria; che, in tale circostanza, era riuscito solo a capire che il risultato della partita era stato ritenuto sospetto, il che lo indusse a chiedere spiegazioni ai propri uomini, senza ottenere risposte chiare su quanto accaduto; che l'atteggiamento omertoso dello staff lo portò a licenziare la dirigenza; come nel campionato successivo, dopo alterne vicende, avesse affidato la squadra a nuovi dirigenti (tra cui Castelletti e Loporchio), allorquando si ripresentarono, alla vigilia di una nuova sfida con la Fortis Altamura, le solite tensioni, avvertito proprio da Loporchio); che, diversamente dall'anno precedente, aveva deciso di risolvere di persona, chiedendo ad un proprio conoscente di fissare un incontro con i dirigenti della squadra avversaria (si riferisce a tale M., ampiamente menzionato nel corpo della presente); che all'appuntamento si era presentato S.G., al quale spiegò la sua estraneità a quanto accaduto in occasione della partita dell'anno precedente e che, successivamente, si chiarirono senza problemi. A precisa domanda del Giudice, negava di aver elargito somme di denaro, tanto in occasione della partita del 30.04.2017, quanto in quella del 07.10.2018. A domanda del difensore, spiegava di essersi sempre rivolto alle Autorità, nei casi in cui era stato vittima di reati, in particolare di richieste estorsive - e di aver lasciato la società calcistica del Corato nell'anno 2021.

Nella memoria difensiva, i patrocinatori insistono per una dichiarazione di estraneità dell'assistito, sostanzialmente basandosi sulla storia personale di Maldera, sull'inaffidabilità del contenuto delle captazioni, sulla riscontrata assenza di comportamenti irregolari da parte dei commissari di campo, presenti in occasione della disputa e sulla versione resa dall'odierno incolpato dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. Va evidenziato, sotto quest'ultimo aspetto, come – condivisibilmente al *decisum* del Tribunale in funzione di giudice del riesame cautelare – la versione esternata da Maldera appaia contraddittoria, inverosimile e affatto priva della necessaria attendibilità. Essa appare come un tentativo estremo di proporre una lettura, carente nei presupposti argomentativi, strutturata per affermare la propria estraneità alle gravi accuse formulate nei suoi confronti. Non si arguisce, infatti, come sia stato possibile - per un organo di vertice di una rilevante realtà calcistica - ubicarsi, quanto agli eventi prodromici alla finale playoff, in una collocazione marginale, isolata, tale da non consentirgli di mantenere il predominio gestorio del corso degli eventi. Egli, in realtà, ha rappresentato il *primum movens* degli episodi contestati, la cui consumazione lo ha costretto ad adoperarsi, anche tramite Castelletti e Loporchio, per rimediare all'ingiusto profitto incamerato. Le prodezze rese da D.M., nell'ambito del proprio interrogatorio di garanzia, a causa dell'abnorme non credibilità da cui sono afflitte, confermano indirettamente la non accoglibilità delle tesi di Maldera.

A nulla rileva, peraltro, che lo stesso Maldera abbia denunciato un tentativo di estorsione, commesso ai propri danni, poiché trattasi di episodio temporalmente inconferente (essendosi verificati dopo circa quattro anni dal primo episodio d'illecito sportivo e ad oltre due dall'ultimo) e privo di connettivi logici con le fattispecie che qui occupano, non potendosi ritenere retroattivamente salvifico un comportamento, seppur lodevole, tenuto in altra e differente situazione di fatto. Né incidono, sulla conformazione della vicenda, le considerazioni inerenti alla carenza di segnalazioni, relative a episodi di rilievo disciplinare, formulate dai commissari di campo presenti in occasione delle due gare, poiché appartiene all'*id quod plerumque accidit* opinare nel senso che la scaltrezza operativa, propria delle azioni di soggetti inclini all'esercizio della violenza - per regolare i rapporti sociali e fruire di ingiusti vantaggi - possa ragionevolmente non aver destato dubbi nell'operato degli organi federali, deputati al controllo della disputa, presenti durante lo svolgimento della manifestazione.

Sul contenuto delle conversazioni captate, telefoniche e telematiche, basti valorizzare la ficcante incisività delle lapidarie affermazioni in esse contenute, ampiamente riscontrate dall'analisi reciproca delle conversazioni e univocamente indirizzanti verso l'affermazione della responsabilità disciplinare di Maldera (così come degli altri soggetti incolpati).

Barracchia Giuseppangelo.

La figura di Barracchia Giuseppangelo si staglia all'interno di un quadro a tinte fosche. Egli, assillato da un odio accecante e da una prevaricatrice volontà vendicativa per il torto patito in occasione della finale playoff dell'aprile 2017, è l'ideatore - in concorso con i sodali della consorceria di appartenenza - dell'episodio d'illecito sportivo realizzatosi in occasione della gara svoltasi il 07.10.2018. Non difetta di rivolgersi al metodo caratterizzante l'associazione cui appartiene, per assicurarsi il vantaggio ingiusto costituito dalla vittoria dell'incontro calcistico e non esita a porre in essere atteggiamenti fortemente spregiudicati, pur di prevalere nella contesa. Si dimostra incline, oltre ogni comprensione razionale, all'utilizzo di metodi violenti per riaffermare il proprio predominio territoriale, offeso e messo in discussione dalla rottura dell'accordo verosimilmente raggiunto, in prima battuta, con Maldera.

La carenza di attività difensiva svolta, unitamente alla mancata costituzione nel presente giudizio, alla scelta della via del silenzio innanzi al Giudice della cautela e all'omesso riferimento di una possibile lettura differenziale degli atti investigativi, contribuisce alla formulazione di un giudizio di disvalore estremo sulle condotte dallo stesso poste in essere.

Loporchio Dario.

La figura di Loporchio Dario - similmente, come si vedrà, alla figura di Castelletti - si colloca all'interno di quella "doppia catena causale" che, ad avviso del Tribunale, ha decisamente determinato gli esiti illeciti, mediante alterazione fraudolenta, dell'incontro calcistico Corato Calcio-Fortis Altamura del 07.10.2018. Tanto vale a significare come, nella lettura integrata e combinata dei solidi e resistenti elementi indiziari oggetto di scrutinio, sia consentito approfondirsi in un giudizio di responsabilità disciplinare per entrambi i soggetti menzionati, i quali - pur non immediatamente adiacenti, a differenza degli altri, alle logiche criminogene delle consorzerie operanti sul territorio barese - si sono sin dall'inizio attivamente e dinamicamente interessati, in via sinergica con Maldera Giuseppe (ma anche in parte prescindendo dalla presenza di questi), al fine di orientare il risultato della gara dell'ottobre 2018. Pur a voler astrattamente postulare che tale pregnante coinvolgimento - consistito, come ampiamente analizzato, in svariati e fruttuosi tentativi di avvicinamento dei referenti dirigenziali della Fortis Altamura - ovvero del sodalizio operante sul territorio altamurano - sia stato, anche primariamente (ma non esclusivamente), dovuto all'intento di inibire possibili conseguenze latamente pregiudizievoli, l'affermazione della responsabilità disciplinare degli odierni incolpati non verrebbe affatto scalfita. A suffragio di quanto rilevato basti osservare che Castelletti si attiva ancor prima di Maldera, già dal mese di luglio del 2018, al fine di avvicinare i sodali L.T. e S.G. per tentare di risolvere la problematica insorta. Le occasioni in cui agisce, al fine di creare un contatto stabile, sono molteplici e ripetute. Loporchio, invece, esterna il medesimo proposito illecito in occasione dell'Assemblea Elettiva federale tenutasi a Bari a fine settembre 2018, rivolgendosi a Barracchia con chiari intenti combinatori dell'incontro di calcio che si sarebbe svolto pochi giorni dopo, per poi portare a compimento l'intento non consentito in occasione della gara del 07.10.2018, allorché suggella definitivamente il patto, alla cui conclusione aveva concorso a contribuire, alla presenza degli uomini del clan P.-P.

In realtà, ciò che si è avuto modo di dedurre razionalmente dall'esame dell'imponente mole di attività d'indagine svolta, riconduce gli esiti dell'interpretazione delle condotte ad una matrice ben definita, sintetizzabile nell'aver gli incolpati operato in ossequio a logiche predeterminate e a prassi usualmente seguite, avendo gli stessi ritenuto maggiormente opportuno - pur in assenza dell'esplicazione diretta di una *vis maior cui resisti non potest* - agire per evitare qualsivoglia problematica, potenzialmente concretizzabile, con i rappresentanti del contesto altamurano. Ciò, proprio in virtù della nota - tanto a Loporchio, quanto a Castelletti - avvenuta alterazione dell'incontro dell'aprile 2017, i cui conseguenti strascichi sarebbero stati in grado di causare notevoli fibrillazioni all'ambiente di riferimento. Sia Loporchio sia Castelletti, infatti, risultano essere soggetti profondamente inseriti nelle dinamiche del calcio dilettantistico, come si evince plasticamente - quanto al primo - dalla conversazione intrattenuta con L.T. e S.G., alla presenza di Barracchia, pochi minuti prima dell'inizio della seconda gara oggetto di contestazione, nell'ambito della quale vengono menzionati precedenti episodi di intimidazione agita, al fine di alterare l'esito di alcune gare del campionato di Eccellenza.

In tale colloquio, peraltro, Loporchio non manca di esternare possibili "precauzioni" nell'aderire a una certa modalità di gestione di incontri, non contraddistinti dal carattere dell'ordinaria regolarità.

Tali narrazioni avvalorano, unitamente al prestigioso ruolo istituzionale dallo stesso ricoperto nel periodo di riferimento, il giudizio di biasimo nei confronti delle condotte concretamente realizzate.

Non appaiono offrire una ricostruzione razionalmente alternativa, slegata da apodittiche ipotesi inconsistenti, le dichiarazioni rese dinanzi al Giudice per le indagini preliminari prima - e dinanzi a questo Tribunale, in sede di spontanee dichiarazioni - poi.

In particolare, Loporchio ha – sostanzialmente - formulato una dichiarazione esplicitamente eteroaccusatoria nei confronti di Maldera, riferendo che *"nell'avvicinarsi della gara, che poi è stata praticamente il 7 ottobre, il presidente aveva sempre questo pallino di cercare di capire come si potesse non arrivare a quello che lui poi aveva generato in quella partita famosa del 2017"*. Ciò conferma la plausibilità di quanto ricostruito in precedenza, quanto al coinvolgimento di Maldera in entrambi gli illeciti sportivi oggetto di contestazione. Loporchio prosegue, poi, dichiarando che *"allora sicuro che ho fatto una chiamata al Barracchia per l'amicizia che c'avevo e quindi come... chiaramente non come mafioso... per altro ho letto un po' di carte, quindi so che forse era già pregiudicato, forse. Ma non sapevo assolutamente che fosse un pregiudicato. Ma l'avrei chiamato comunque. L'avrei chiamato comunque perché la mia preoccupazione era quella che non accadesse esattamente quello che invece è successo nel 2017"*. Non viene, dunque, smentita la sussistenza di contatti con Barracchia, attinenti al tema oggetto degli accordi illeciti. Loporchio prosegue, riferendosi all'Assemblea Federale di settembre 2018, affermando: *"lo incontro nel parcheggio, che quasi quasi lui lo disse, stavamo facendo un incidente. Aspetta un attimo, Giusè, in quella partita non devono succedere casini, cercate di trovare una soluzione, cercate di chiarire. Il Presidente, nel frattempo, che voleva sapere un pò le sorti della situazione, io non riesco perché non ho assolutamente possibilità di poter (inc.). Ho detto, cerchiamo di risolvere la cosa. E lui, nel frattempo, diceva che stava interagendo con una persona di Altamura che non conosco, per cercare comunque bonariamente di risolvere la questione"*. Pur nella comprensibile e fisiologica logica difensiva - e in omaggio all'operatività del *nemo ad impossibilia tenetur* - la versione ricostruita da Loporchio appare collimare, a livello circostanziale, con quanto emerso dalle numerose captazioni. Tale versione - che pure è giustificabile, in quanto Loporchio non può, evidentemente, controvertire un dato chiaramente dimostrato - non vale, però, a sovvertire le conclusioni in punto di prova degli addebiti contestati, in quanto emerge - anche dalla stessa difesa del Loporchio - la volontà di ordire un'alterazione del risultato della gara a favore della Fortis Altamura, non potendosi alternativamente offrire una spiegazione razionale di cosa significhi l'espressione *"cerchiamo di risolvere la cosa"* riferita a un incontro calcistico. Di ciò si trae indiretta conferma dalla risposta di Loporchio a una domanda del Giudice interrogante, il quale gli chiede: *"Quindi, se lei aveva consapevolezza che c'era un problema, un potenziale problema sull'incolumità del Presidente della squadra di calcio, possibile che non le è venuto in mente di chiedersi perché e come poteva porsi rimedio all'incolumità dello stesso?"*. Per Loporchio *"il perché lo sapevamo, era noto a tutti. Il come, ho tentato, tramite Giuseppe Barracchia, di dire, Giusè, mettilci fine a questa cosa, il Presidente ha sbagliato. Con l'altro idem, che mi aveva visto per l'officina dell'azienda. Chiudiamo questa storia, ha sbagliato, è uno che non è esperto di calcio, l'hanno consigliato male, cercate di sistemare. Poi il Presidente stava parlando con quest'altra persona, immagino che l'abbia sistemata. I modi e i metodi non lo so, le dico, se non ricordo male mi disse che gli avrebbe pagato il pranzo alla squadra il giorno della gara. È stato questo? Non è stato questo? Non lo so, questa è una cosa che io ricordo vagamente. Una sorta di forma di sdebitamento. Se non ricordo male, lui mi disse, li ho ospitati a pranzo, tutta la squadra immagino"*. In primo luogo il prezzo di (s)vendita della partita, come ampiamente visto, è risultato ben superiore a un pranzo collettivo. Ma quello che più colpisce - e che contribuisce a inficiare il narrato di Loporchio - è la riferita circostanza per cui, pur essendosi - per sua stessa ammissione - l'odierno incolpato attivato energicamente, prima con Barracchia e poi con L.T., per *"risolvere la cosa"* e, pur essendo il medesimo pienamente edotto delle ragioni che esponevano la persona di Maldera - e, dunque, tutta la società coratina, compreso Loporchio stesso - a possibili ritorsioni da parte del sodalizio altamurano, non vi sia stato alcun tipo di contributo causale, materiale ovvero morale, finalizzato ad agevolare la perfetta riuscita dell'illecito dell'ottobre 2018. Una versione, come si vede, argomentativamente fallace e carente nei suoi requisiti logici di validità.

Le doglianze mosse, nella memoria difensiva depositata nell'interesse del Loporchio, non appaiono atte a smuovere il convincimento del Tribunale. Le argomentazioni impiegate - oltre a concentrarsi su circostanze non pertinenti, quali l'assenza d'irregolarità rilevate dal direttore di gara o il mancato coinvolgimento, giammai oggetto di contestazione, nell'illecito relativo alla finale playoff - appaiono, viceversa, confermare perfettamente il sillogismo logico fin qui esplicitato. Ovverosia la deduzione secondo cui il movente concretamente perseguito dal Loporchio, consistito nell'evitare conseguenze pregiudizievoli alla persona di Maldera, corrobora e conferma il costruito accusatorio impostato dalla Procura Federale, potendosi di tanto tenere conto solo in tema di dosimetria sanzionatoria e non già, come vorrebbe la difesa, per escludere la responsabilità disciplinare del deferito. Inoltre, il lamentato *deficit* dichiarativo di dirigenti, calciatori e tesserati del Corato (argomentazione comune alle diverse linee difensive), rinviene sostenibile fondamento nella determinazione del clima omertoso e reticente perseguito (e conseguito) dall'impiego del metodo mafioso proprio di alcuni, ben individuati, protagonisti della presente vicenda.

Ciò che risulta assente, soprattutto, come si vedrà anche con riferimento alla posizione di Castelletti, è la totale assenza di una credibile e attendibile, intrinsecamente ed estrinsecamente, spiegazione alternativa dei vari snodi fattuali in precedenza descritti. La successione narrativa trova razionale esplicazione, al contrario di quanto vorrebbero prospettare i patrocinatori, nella necessità avvertita da Loporchio e Castelletti, in concorso con Barracchia e con altri soggetti non ricoprenti funzioni rilevanti per l'ordinamento federale (ma resisi responsabili di gravi delitti contro l'ordine pubblico), di operare al fine di riportare la situazione fattuale allo *status quo ante*, mediante condizionamento del regolare svolgimento della gara Corato Calcio - Fortis Altamura del 07.10.2018.

Castelletti Vito.

La condotta imputata a Castelletti, ad avviso del Tribunale, è certamente riconducibile al libello accusatorio e - parimenti a quella di Loporchio - pienamente censurabile nella manifestazione del contributo agevolatorio alla commissione del prefato illecito sportivo.

Castelletti, come già precisato, è il primo soggetto ad attivarsi per ricercare la disponibilità di esponenti del clan D'A.-S., nell'estate del 2018, per tentare l'alterazione della gara che si svolgerà nel successivo campionato di Eccellenza. Egli è nominativamente individuato dai loquenti, L.T. e D.T.D., quale soggetto che vuole premurarsi, per i medesimi motivi appartenenti all'agire di Loporchio, per evitare possibili, futuri, pregiudizi derivanti dagli intenti vendicatori degli appartenenti al sodalizio altamurano. Ben consapevole del pregresso illecito, ideato da Maldera, cerca d'intercedere - mettendo a disposizione il risultato della gara - per consentire una rapida e indolore risoluzione della controversia. Concorre materialmente con Maldera nei tentativi di organizzare un incontro con L.T., esponente di primo piano della batteria criminale più volte richiamata. La circostanza, valorizzata nella memoria difensiva (unitamente ad altre, del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della condotta del deferito), secondo cui la mancata applicazione di misura cautelare (e la conseguente impossibilità di richiedere, per la sua posizione, il giudizio immediato), non priva di pregio i plurimi, concordanti e non altrimenti collocabili riferimenti, contenuti nelle molteplici intercettazioni acquisite agli atti del procedimento. Il mancato raggiungimento della soglia della gravità indiziaria è bilanciato, ai fini che qui occupano, dalle incisive considerazioni formulate dal Giudice della cautela, secondo cui è stata accertata l'emersione di plurimi tentativi di contatto, da parte di Castelletti, con esponenti della consorteria criminale dei P.-P.

L'assenza di una credibile spiegazione alternativa, la presenza di molteplici e reiterati contatti non razionalmente giustificabili con esponenti di primo piano di notorie consorterie criminali, l'inverosimiglianza delle difese esplicitate in occasione degli interrogatori di garanzia, la scarsa persuasività delle tesi contenute nelle memorie difensive (che, indirettamente, suffragano il ragionamento del Tribunale) e la peculiare linearità del narrato auto ed eteroaccusatorio contenuto nelle intercettazioni captate, impongono l'affermazione di responsabilità disciplinare dei quattro soggetti deferiti, secondo le differenziazioni dosimetriche che verranno infine esposte.

Discende, pertanto, la responsabilità di Maldera Giuseppe per la duplice violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (trasfuso nell'attuale art. 30, commi 1 e 2), aggravato dalla circostanza (ex art. 7, comma 6, del Codice all'epoca vigente, traslata nell'attuale art. 30, comma 6) dell'effettiva alterazione dei risultati delle gare e del conseguimento del vantaggio da parte della società Corato Calcio, in riferimento alla vittoria della finale playoff del campionato di Promozione pugliese, girone A, del 30.04.2017 e la responsabilità di Barracchia Giuseppangelo, Loporchio Dario e Castelletti Vito per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (trasfuso nell'attuale art. 30, commi 1 e 2), aggravato dalla circostanza (ex art. 7, comma 6, del Codice all'epoca vigente, traslata nell'attuale art. 30, comma 6) dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio da parte della società Fortis Altamura, in riferimento alla vittoria dell'incontro del 07.10.2018.

Responsabilità delle società.

Dalle considerazioni che precedono discende, inequivocabilmente, la responsabilità (a titolo oggettivo, in relazione alle condotte tenute da Maldera e Barracchia, e, a titolo presunto, per gli atti compiuti dai soggetti estranei) ex artt. 4, commi 2 e 5 e 7, commi 1, 2 e 4, del C.G.S. *ratione temporis* vigente, trasfusi negli attuali artt. 6, commi 2 e 5 e 30, commi 1, 2 e 4 del vigente Codice, delle società Corato Calcio e Soccer Massafra 1963. Quest'ultima, infatti, risulta cessionaria del titolo sportivo, all'epoca dei fatti posseduto dalla Fortis Altamura (con conservazione dell'originario numero di matricola) e, pertanto, soggetto giuridico chiamato a rispondere, in virtù del principio di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi (e in quel particolare rapporto giuridico costituito dalla responsabilità disciplinare), delle condotte imputate alla società per cui Barracchia svolgeva funzioni rilevanti per l'ordinamento federale. Come condivisibilmente affermato dall'orientamento univoco della giurisprudenza endofederale, infatti, non rileva la diversità fra il soggetto responsabile dei comportamenti illegittimi e quello che ne subisce le conseguenze, tenuto conto che, a norma dell'art. 2504-*bis* c.c., la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione (Corte Federale d'Appello, 10 aprile 2018, in C.u. n. 094/CFA/2017-2018). La Corte si è pronunciata in un caso di illeciti disciplinari commessi da calciatori appartenenti a una società successivamente fusasi con altra compagine, con attribuzione di un nuovo numero di matricola: in tale occasione è stato affermato che il menzionato articolo, ritenuto applicabile anche nell'ordinamento sportivo, determina la conseguenza per cui la società derivante dalla fusione non ha titolo per invocare la propria estraneità alle responsabilità dei due organismi che l'hanno preceduta (in senso conforme Corte Federale d'Appello, 3 marzo 2015, in C.U. n. 029/CFA/2014-2015).

Trattamento sanzionatorio.

Il Tribunale ritiene che la richiesta formulata dalla Procura possa trovare integrale accoglimento, in omaggio ai principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio, oltre che di personalità della responsabilità disciplinare. Le sanzioni richieste, con riferimento alle posizioni di Maldera e Barracchia, rispecchiano adeguatamente l'eccezionale gravità oggettiva - in ragione della profondità delle lesioni ai beni giuridici protetti dall'ordinamento federale - degli illeciti realizzati e l'insostenibile intensità dell'elemento soggettivo manifestatosi in capo ai due deferiti, pervicacemente ostinati a ricavare un profitto ingiusto mediante l'impiego di metodologie criminogene, fondate sull'intimidazione violenta e sulla conseguente soffocante condizione omertosa, finalizzate all'asservimento della competizione calcistica a interessi personalistici, spesso coincidenti - emblematicamente nel caso di Barracchia - con la riaffermazione del predominio territoriale di una determinata consorteria criminale.

La sanzione richiesta dalla Procura Federale in ordine alle posizioni di Loporchio e Castelletti, coincidente con il minimo edittale previsto dalla disposizione di riferimento, può parimenti trovare accoglimento, in virtù dei motivi che hanno concretamente spinto i deferiti a cooperare sinergicamente, con gli altri protagonisti della deprecabile vicenda, al fine di alterare la regolarità della gara Corato Calcio – Fortis Altamura del 07.10.2018.

Il prefato intento, più volte analizzato nel corpo della presente decisione, se da un lato non assume valenza dirimente ai fini dell'esclusione dell'inequivoca responsabilità disciplinare dei menzionati, al contempo rappresenta un indice sintomatico di una diversa e più lieve, ma pur sempre pregnante, volizione dell'evento di danno, idoneo a consentire la formulazione di un più mite giudizio - se comparato al disvalore espresso dalle condotte degli altri deferiti - in ordine alla rimproverabilità dei comportamenti tenuti.

La sanzione equa, congrua e proporzionata, da irrogarsi nei confronti delle società è individuabile - in considerazione della lontananza temporale delle condotte poste in essere dai soggetti, anche non tesserati - in quella di cinque punti di penalizzazione per la società Corato Calcio e di tre punti per l'attuale Soccer Massafra 1963 (già Fortis Altamura). Tale, ragionevole, differenziazione si fonda sul mutamento che ha interessato la compagine societaria altamura trasformata, circa un anno dopo la vicenda portata all'attenzione del Tribunale - a seguito di cessione del titolo sportivo - nell'attuale Soccer Massafra 1963, della cui estraneità formale non può legittimamente dubitarsi, poiché chiamata a rispondere di condotte poste in essere da soggetti non riconducibili, in alcun modo, al proprio assetto societario e che, dunque, non avrebbero potuto essere intercettate dalla stessa, in qualità di cessionaria del titolo, mediante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il deferimento e, per l'effetto,

DELIBERA

- 1) di comminare alla società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. la penalizzazione di 5 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024-2025;
- 2) di comminare alla società A.S.D. Soccer Massafra 1963 la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024-2025;
- 3) di comminare al tesserato sig. Maldera Giuseppe l'inibizione per anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 9, comma 1, ultimo capoverso C.G.S.;
- 4) di comminare al tesserato sig. Barracchia Giuseppangelo l'inibizione per anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 9, comma 1, ultimo capoverso C.G.S.;
- 5) di comminare al tesserato sig. Loporchio Dario l'inibizione per anni 4;
- 6) di comminare al tesserato sig. Castelletti Vito la squalifica per anni 4.

Il Relatore
Avv. Daniele LABIANCA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 5 Ottobre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 05/10/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci